



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 745

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 25 maggio 2022

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
12 ^a (Igiene e sanità) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	7
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i>	»	13

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	14
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	16
2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	»	17
3 ^a - Affari esteri, emigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	27
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 134)</i>	»	28
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	29
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	31
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	41
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	49

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

7 ^a - Istruzione pubblica, beni culturali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 379)</i>	»	53
<i>Plenaria</i>	»	53
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 380)</i>	»	59
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	60
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 256)</i>	»	72
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	72
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	153
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	157

Commissioni bicamerali

Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	175
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	190
Inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori:		
<i>Plenaria</i>	»	191
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	191
<i>Plenaria</i>	»	191

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	192

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Interviene il ministro dell'istruzione Bianchi, accompagnato dal capo di Gabinetto dottor Luigi Fiorentino.

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo per la procedura informativa che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Le Commissioni riunite convengono su tale forma di pubblicità, che è pertanto adottata per l'audizione all'ordine del giorno che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte altresì che della procedura informativa verrà redatto il resoconto stenografico. Ricorda, inoltre, che l'audizione si svolge con la partecipazione anche da remoto di senatori.

Prendono atto le Commissioni riunite.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell'istruzione sul disegno di legge n. 2598 recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», per i profili di sua competenza

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro BIANCHI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori VITALI (*FIBP-UDC*), Bianca Laura GRANATO (*CAL-Alt-PC-IdV*), Loredana RUSSO (*M5S*), Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), TONINELLI (*M5S*), PITTONI (*L-SP-PSd'Az*), Maria Laura MANTOVANI (*M5S*), Valeria ALESSANDRINI (*L-SP-PSd'Az*), VERDUCCI (*PD*), CANGINI (*FIBP-UDC*), relatore per la 7^a Commissione sul disegno di legge n. 2598, e il presidente NENCINI (*IV-PSI*).

Risponde il ministro BIANCHI.

Prendono nuovamente la parola per un intervento incidentale il presidente NENCINI (*IV-PSI*) e il senatore CANGINI (*FIBP-UDC*), cui risponde il MINISTRO.

Il PRESIDENTE ringrazia quindi il Ministro e comunica che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* delle Commissioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,05.

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE**12^a (Igiene e sanità)****13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria**1^a Seduta**

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a) b) n) o) p) q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e sospensione)

La relatrice per la 12^a Commissione, senatrice LUNESU (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore per 13^a Commissione, senatore BUC-CARELLA (*Misto-LeU-Eco*), riferisce sul provvedimento in titolo.

Premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 14, comma 2, lettere *a), b), n), o), p) e q)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020). Tale delega concerne il commercio, l'importazione e la detenzione di animali delle specie selvatiche ed esotiche, la formazione per operatori e professionisti degli animali e l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

Soggiunge che lo schema fa riferimento agli specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega posti dalle summenzionate lettere dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53. Alcuni di tali principi e cri-

teri appaiono quelli direttamente oggetto del presente schema, mentre gli altri sono recepiti in via principale da altri schemi di decreto presentati alle Camere (A.G. n. 381 e 382), relativi all'attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale.

Dopo aver richiamato in dettaglio i principi e i criteri direttivi ai quali fa riferimento lo schema, passa a illustrarne l'articolato.

L'articolo 1 indica l'oggetto del provvedimento e reca le definizioni di alcuni termini, al fine dell'applicazione della disciplina in esame.

L'articolo 2 specifica che il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ed indica, in via generale, le pubbliche amministrazioni competenti per l'applicazione delle norme di cui al presente schema e per l'accertamento e la contestazione delle relative sanzioni amministrative.

L'articolo 3, in primo luogo, reca il divieto di importare o detenere animali vivi di specie selvatiche ed esotiche, prelevati dal loro ambiente naturale, o ibridi tra esemplari delle suddette specie e di altre specie (selvatiche o domestiche) prelevati dal loro ambiente naturale, nonché il divieto di svolgere attività commerciale inerente agli stessi animali; in secondo luogo, si individuano le esclusioni a tali divieti, relative sia ad alcune strutture sia ad intere specie di animali sia a particolari fattispecie inerenti agli animali medesimi. Le esclusioni suddette concernono tra l'altro: le specie selvatiche ed esotiche inquadrare come animali da compagnia da parte del decreto ministeriale di cui al successivo articolo 5; gli insetti; gli animali destinati, in conformità alla normativa vigente, al consumo umano o animale, purché non rientranti nell'elenco di specie pericolose, definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2. Le norme transitorie, relative anche a situazioni già in essere, sono poste dai commi 1 e 4 dell'articolo 6 e dall'articolo 7.

Il comma 1 dell'articolo 4 reca il divieto di detenere animali vivi, anche nati e allevati in cattività, che rientrino nell'elenco di specie selvatiche pericolose definito con il decreto ministeriale previsto ai commi 2 e 7, nonché gli ibridi tra esemplari delle medesime specie e di altre specie (selvatiche o domestiche) e le loro successive generazioni; più in particolare, il suddetto decreto ministeriale individua le specie selvatiche che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità. Sono esclusi dal divieto: i soggetti detentori nell'ambito di progetti di reintroduzione o ripopolamento, autorizzati secondo la normativa vigente (alinea del comma 3); gli enti e le strutture di cui ai commi da 3 a 6, in presenza dei presupposti e delle autorizzazioni ivi previsti. Le norme transitorie sono poste dai commi da 2 a 4 e 6 del successivo articolo 6.

Come accennato, l'articolo 5 demanda a un decreto ministeriale (adottato secondo i criteri generali e la procedura ivi previsti) la definizione dell'elenco delle specie selvatiche ed esotiche inquadrare come animali da compagnia; nell'elenco possono rientrare soltanto specie comprese nell'allegato I del citato regolamento (UE) 2016/429. Si prevede che, in

caso di mancata adozione del decreto entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'elenco sia costituito da tutte le specie indicate nel suddetto allegato I.

La disciplina transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 6 consente, con riferimento alle specie selvatiche ed esotiche non incluse nell'elenco formato ai sensi dell'articolo 5, la prosecuzione della detenzione, fino al termine della vita naturale dell'animale, per i casi in cui gli animali siano stati acquisiti dal detentore entro un anno dall'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 5; tale possibilità transitoria è ammessa a condizione che il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga dell'animale o degli animali in oggetto e che gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere. La medesima disposizione transitoria si applica, in base al comma 4, primo periodo, del presente articolo 6, anche per le ipotesi di successiva restrizione dell'elenco di cui all'articolo 5. La norma transitoria di cui all'articolo 7 consente per i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, la prosecuzione della detenzione e lo svolgimento della relativa attività commerciale.

Con riferimento al divieto di detenzione delle specie pericolose di cui all'articolo 4, i commi 2 e 3 dell'articolo 6 definiscono le procedure amministrative transitorie per gli enti e le strutture interessati dalle esclusioni dal divieto (esclusioni poste dal medesimo articolo 4) nonché per gli altri soggetti che abbiano relative detenzioni in atto; dalle suddette procedure transitorie sono esclusi i casi di detenzione riguardanti specie già considerate pericolose in base alla normativa finora vigente. Le medesime disposizioni transitorie si applicano, in base al comma 4, secondo periodo, del presente articolo 6, anche per le ipotesi di successiva restrizione dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2.

Il comma 6 dell'articolo 6 consente che i circhi e le mostre faunistiche viaggianti proseguano a detenere animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli animali stessi e purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli stessi. Il medesimo comma 6 pone il divieto, per le suddette strutture, di acquisire animali delle specie in oggetto successivamente alla medesima data di pubblicazione.

L'articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono animali rientranti nelle categorie oggetto dei precedenti articoli e reca le misure transitorie e a regime per l'adeguamento alle medesime caratteristiche. Sono esclusi dall'ambito in esame le fattispecie già oggetto di specifica disciplina, dell'Unione europea o nazionale, e quelle di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e g).

Il comma 1 dell'articolo 9 demanda a un decreto ministeriale, adottato secondo la procedura ivi stabilita, la definizione di un manuale operativo per le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.

I successivi commi 2 e 3 prevedono che le autorità locali competenti, anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative, provvedano affinché gli operatori ricevano, a proprio carico, idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto.

L'articolo 10 fa riferimento ad alcuni principi generali in materia di vigilanza sanitaria.

L'articolo 11 richiede che gli annunci relativi ad offerte di cessione di animali contengano l'identificativo dell'animale, ovvero della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di identificazione, e che la cessione sia accompagnata da una certificazione medico-veterinaria attestante le condizioni sanitarie. L'identificativo, inoltre, deve essere sempre reso disponibile in caso di richiesta delle autorità competenti.

L'articolo 12 reca le norme procedurali ed i requisiti per le associazioni o gli altri enti, al fine della possibilità di affidamento di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca connessi al perseguimento di alcuni delitti; il medesimo articolo disciplina le verifiche annue successive al suddetto riconoscimento e le procedure di riparto tra i soggetti in esame delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 («Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»).

L'articolo 13 riguarda la destinazione degli animali oggetto di sequestri o confische, penali o amministrativi, in relazione alle violazioni delle norme di cui al presente decreto. I soggetti destinatari finali possono essere quelli di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 o, in subordine, stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni relative alla detenzione della specie.

Con riferimento alle ipotesi di detenzione ammesse in base alla norma transitoria di cui all'articolo 6, comma 1 e comma 4, primo periodo, il comma 1 dell'articolo 14 commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per i casi di accertata insussistenza dell'idoneità delle modalità di detenzione o per i casi di avvenuta riproduzione degli animali.

Il comma 2 dell'articolo 14 commina la sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro per i casi di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, o del divieto di cui all'articolo 4, comma 1, o delle prescrizioni poste dalle autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 5. Con riferimento al commercio di specie protette, la novella di cui all'articolo 15 del presente schema introduce (salvo che il fatto costituisca più grave reato) le sanzioni penali dell'arresto da due ad otto mesi e dell'ammenda fino a 10.000 euro per il divieto, già vigente, di svolgimento di attività commerciali relative ad animali prelevati dall'ambiente naturale e appartenenti alle specie di cui all'allegato

D, lettera *a*), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni (tale sezione di allegato concerne le specie animali di interesse europeo che richiedono una protezione rigorosa).

Il comma 3 dell'articolo 14 commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro per i casi di mancata attivazione delle procedure amministrative previste dalle norme transitorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *b*) e *c*), e comma 3.

Il comma 4 dell'articolo 14 prevede che, in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, sia sempre disposta la confisca degli animali, anche qualora non sia pronunciata condanna penale o non sia stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il comma 5 dell'articolo 14 commina una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro per i casi di violazione delle norme di cui all'articolo 11.

L'articolo 16 reca le norme di abrogazione esplicita, in relazione alle disposizioni di cui al presente schema.

In relazione alle norme penali di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15, nonché all'abrogazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), si valuti l'esigenza di integrare i richiami normativi posti dall'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, articolo concernente la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in relazione a reati ambientali.

L'articolo 17 pone alcune novelle aventi natura di coordinamento o di modifica tecnica.

L'articolo 18 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

In conclusione, attesa la rilevanza dei temi trattati dal provvedimento illustrato, propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, funzionali all'istruttoria.

Il relatore per la 13^a Commissione, senatore BUCCARELLA (*Misto-LeU-Eco*), si associa.

La PRESIDENTE avverte che l'Atto del Governo in trattazione è stato assegnato con riserva di acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; l'esame dovrà concludersi entro il prossimo 16 giugno, ferma restando la necessità di previa acquisizione della documentazione mancante.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è, quindi, sospeso.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI

La PRESIDENTE avverte che gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, sono immediatamente convocati per organizzare il seguito dell'esame dell'Atto del Governo n. 383.

Dispone quindi la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, lettere a) b) n) o) p) q), della legge 22 aprile 2021, n. 53. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, poc'anzi sospeso.

La PRESIDENTE dà atto di quanto convenuto in sede di Uffici di Presidenza integrati, nella riunione appena terminata, riguardo all'organizzazione del prosieguo dell'esame.

Conformemente alla proposta dei relatori, si svolgerà un breve ciclo di audizioni informali, funzionali all'istruttoria. Ciascun Gruppo potrà presentare, entro le ore 19 di domani, giovedì 26 maggio, due proposte di audizione, segnalando quella tra esse ritenuta prioritaria. Ulteriori esigenze di approfondimento potranno eventualmente essere soddisfatte mediante richiesta di contributi scritti. La Presidenza delle Commissioni riunite verificherà la disponibilità del Governo ad attendere il parere fino al termine del prossimo mese di giugno, considerato anche che l'Atto è stato assegnato con riserva di acquisizione della documentazione mancante.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

Presidenza della Presidente della 12^a Commissione
PARENTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria**348^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. – Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri, martedì 24 maggio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MALAN (*FdI*) sottolinea, preliminarmente, che tutti gli emendamenti a sua prima firma hanno la finalità di evitare rigidità e forzature nella nomina o scelta dei componenti delle Autorità indipendenti, degli organi delle società a controllo pubblico e dei comitati di consulenza del Governo, a cui il disegno di legge in titolo estende l'applicazione del principio di parità tra i sessi. A suo avviso, infatti, la selezione dovrebbe essere effettuata sulla base del solo criterio meritocratico.

Si sofferma quindi sull'emendamento 1.1, con il quale si propone di sopprimere le parole «giuridica e» nell'ambito dell'espressione «parità giuridica e sociale». Considerato, infatti, che il principio della parità tra i sessi è riconosciuto dalla Costituzione, nonché tutelato e attuato attraverso il Parlamento e la Corte costituzionale, tale precisazione risulta – a suo avviso – pleonastica.

Con gli emendamenti 2.1 e 3.4, si intende evitare l'applicazione dell'equilibrio di genere nei casi di sostituzione dei componenti venuti a ces-

sare anticipatamente in corso di mandato. Inoltre, gli emendamenti 2.3, 3.1, 3.2 e 4.1 sono volti a contenere l'incidenza del principio della parità tra i sessi sostituendo, ovunque ricorra, la percentuale dei due quinti con quella di un terzo.

L'emendamento 2.2 propone di sopprimere il comma 4 dell'articolo 2, con il quale sostanzialmente si prevede che, in sede di votazione per l'elezione dei quattro componenti del collegio del Garante per la protezione dei dati personali, da parte di Camera e Senato, siano formate distinte graduatorie per i due sessi. Potrebbero così risultare eletti, paradossalmente, anche candidati che abbiano ricevuto un voto e che però siano rappresentativi dell'altro sesso, rispetto al candidato con più voti. Potrebbe poi essere non più rispettato il principio per cui, dei due candidati eletti in ciascuna camera, uno sia espressione della maggioranza e uno dell'opposizione. A suo avviso, questa è la norma più criticabile del testo.

Gli emendamenti 2.4, 3.3 e 4.2 mirano a ridurre la durata in vigore della legge da dieci anni a sei anni.

Infine, l'emendamento 5.1 propone di sopprimere l'articolo 5, che incide sull'autonomia decisionale non solo di Regioni e Province, ma anche delle università.

In subordine, con l'emendamento 5.3 si introduce un nuovo comma per precisare che nelle procedure concorsuali e selettive pubbliche si continui ad applicare il criterio meritocratico.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) anticipa il proprio voto contrario sugli emendamenti soppressivi illustrati dal senatore Malan. Quanto all'emendamento 1.1, infatti, non ravvisa la necessità di sopprimere la parola «giuridica», considerato che potrebbe avere un mero valore rafforzativo.

Con riferimento all'emendamento 2.2, osserva che già in ambito militare si svolgono concorsi con quote riservate agli uomini o alle donne.

Sottolinea di aver superato il proprio orientamento inizialmente sfavorevole sul disegno di legge in titolo, in quanto il testo in esame rappresenta la migliore composizione di tutte le istanze rappresentate. Pertanto, sui restanti emendamenti anticipa il proprio voto di astensione.

In ogni caso, esprime l'auspicio che, entro dieci anni, sul piano culturale vi sia finalmente una crescita tale che non ci sia più l'esigenza di imporre il rispetto della parità tra i sessi, anche grazie alle norme varate con la cosiddetta legge Golfo-Mosca e con quella in via di approvazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sui restanti provvedimenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,50.

Sottocommissione per i pareri**181^a Seduta**

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

(2333-A) Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri (Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione su ulteriori emendamenti. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento 11.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

L'esame resta sospeso sugli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria**294^a Seduta***Presidenza del Presidente*
OSTELLARI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.**La seduta inizia alle ore 14,40.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al Governo in merito alla notizia, circolata sulla stampa, secondo cui sarebbero stati stanziati 28 milioni di euro per l'affettività carceraria: qualora la notizia fosse confermata esprime il proprio disappunto per la costruzione delle cosiddette «case dell'amore» nelle carceri. Auspica che tali somme di denaro possano essere utilizzate per finalità di edilizia carceraria più congrue: occorre semmai migliorare i servizi sanitari e le attrezzature, che consentirebbero la fruizione di una condizione carceraria dignitosa.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ritiene che, allo stato attuale, la condizione carceraria in Italia sia assolutamente deficitaria, sotto il profilo della dignità delle persone: desta quindi preoccupazione la notizia che una somma di denaro venga destinata ad una problematica che non è prioritaria. Chiede se verrà coinvolta la Commissione giustizia in tale decisione.

Il PRESIDENTE chiarisce che il parere fu espresso la scorsa settimana in sede consultiva sul disegno di legge n. 1876, pendente in sede referente presso questa Commissione: si tratta di quantificazioni derivanti

da una relazione tecnica trasmessa dal Ministero competente alla Commissione bilancio.

Il senatore BALBONI (*FdI*) si associa alle preoccupazioni dei colleghi ed esprime perplessità, soprattutto nell'ipotesi in cui tale misura possa riguardare anche detenuti sottoposti al regime del carcere duro di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario: chiede pertanto approfondimenti al Ministero.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) ritiene che in realtà il diritto all'affettività faccia parte della funzione rieducativa della pena; tuttavia è necessario un approfondimento sulla destinazione di tali somme, per comprendere se il loro reperimento sia andato a detrimento di altre funzioni.

Il senatore MIRABELLI (*PD*), escludendo la possibilità che tali misure possano essere estese anche ai detenuti sottoposti al regime del carcere duro, ritiene tuttavia che non si tratti di una cifra enorme: esprime piuttosto una linea di indirizzo, ampiamente condivisibile, nel senso del miglioramento delle condizioni del detenuto nel suo complesso, compreso il profilo dell'affettività.

La sottosegretaria MACINA riferisce che si tratta di una mera quantificazione, richiesta al Dicastero in funzione della relazione tecnica inviata dal Governo alla Commissione bilancio per la predetta sede consultiva; chiarisce che comunque la parola ultima sulla questione compete al Parlamento, che potrà esprimersi nel momento in cui il disegno di legge citato riprenderà il suo corso.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) ringrazia per il chiarimento e auspica che il Ministero provveda, anche attraverso una nota stampa, a pubblicizzare la propria posizione in merito.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta della senatrice Maiorino. A differenza di questo singolare parere, assai più spesso il Governo si dimostra poco collaborativo, nel momento in cui si tratta di fornire le necessarie istruttorie per la copertura finanziaria degli emendamenti presentati da senatori.

Il PRESIDENTE conclude precisando la natura del parere favorevole condizionato e l'eziologia della proposta di riformulazione in esso contenuta; in ogni caso, il tema sarà oggetto di discussione politica quando riprenderà l'esame del disegno di legge n. 1876.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (n. 392)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 e dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore URRARO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto ministeriale in titolo che reca modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e che determina i parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, in attuazione della «legge professionale» n. 247 del 2012.

I parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti sono stati previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 53 del 2012), che ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale, che deve essere pattuito al momento del conferimento dell'incarico. In caso di controversia sull'entità del compenso, la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale va effettuata con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante ciascuna professione. In attuazione di questa disposizione, è stato emanato il decreto del ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012, che ha introdotto un sistema di liquidazione dei compensi per fasi processuali sulla base di parametri contenuti in specifiche tabelle.

Quanto alla procedura di approvazione dei parametri, dal combinato disposto degli articoli 1 e 13 della legge n. 247 si evince la seguente sequenza procedimentale: il Consiglio nazionale forense (CNF) è il primo titolare della proposta sui parametri, proposta che può esercitare ogni due anni; il Ministro della Giustizia riceve la proposta ed elabora uno schema di regolamento; sullo schema, in forza del rinvio di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 247, esprimono un parere lo stesso CNF, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque adottati; il regolamento è sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

In tale quadro normativo è quindi intervenuta la previsione dell'articolo 13-*bis* della legge n. 247 del 2012 – introdotto dal decreto-legge n. 148 del 2017, come convertito dalla legge n. 172 del 2017, indi modificato dalla legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018 – che disciplina l'equo compenso e le clausole vessatorie nella professione forense. La disposizione prevede che, quando la professione forense è esercitata in favore di «clienti cosiddetti forti» (imprese bancarie e assicurative, imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese) e sulla base di convenzioni unilateralmente predisposte dal

cliente, il compenso pattuito si considera equo se risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento del Ministro della giustizia. L'articolo 13-*bis* qualifica come vessatorie – e dunque nulle – le clausole contenute nelle suddette convenzioni che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, fornendone una elencazione esemplificativa. Il giudice, accertate la non equità del compenso e il carattere vessatorio di una clausola, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento ministeriale. In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della «legge professionale» è stato emanato, nel rispetto della procedura delineata, il D.M. 10 marzo 2014, n. 55 che reca i parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati. Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.

Lo schema di regolamento in esame, composto da 7 articoli, modifica ora alcuni articoli del decreto ministeriale n. 55 del 2014 e sostituisce integralmente le tabelle, allegate al medesimo decreto, contenenti i valori medi da utilizzare per la liquidazione dei compensi per la professione forense.

Il decreto n. 55 stabilisce la non vincolatività assoluta dei parametri numerici indicati, sottolineata dall'uso generale della locuzione «di regola» presente in vari punti dell'articolato. Lo schema di decreto in esame, a partire dal primo articolo, propone di espungere tale locuzione dal testo del decreto, al fine di ridurre i margini di discrezionalità nell'applicazione dei parametri. Tale modifica accoglie quanto proposto dal CNF nella direzione di una riduzione dei margini di discrezionalità che, pure, non vengono del tutto eliminati: ciò in ossequio, precisa la relazione illustrativa, alle disposizioni che stabiliscono che nella determinazione del compenso si tenga conto delle peculiarità dei procedimenti e delle caratteristiche della prestazione richiesta. Inoltre, per tutte le attività lo schema di decreto prevede che, rispetto ai parametri medi indicati nelle tabelle, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento, in luogo dell'80 per cento come previsto a legislazione vigente; rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento. Prevedendo la medesima percentuale del 50 per cento in aumento o in diminuzione, la disposizione, come sottolineato dalla relazione illustrativa, mira a fugare dubbi interpretativi e ad accogliere la richiesta di maggiore coesione interna della disposizione, accogliendo una proposta avanzata dal CNF. Non è stata invece accolta dallo schema in esame la proposta del CNF di integrazione della disciplina in esame, secondo la quale il giudice non avrebbe potuto discostarsi dal valore minimo del parametro previsto per l'attività svolta «salvo gravi ed eccezionali ragioni, da indicare espressamente nella motivazione».

L'articolo 2 dello schema modifica alcuni articoli ricadenti nel Capo II del decreto n. 55, recante «Disposizioni concernenti l'attività giudiziale». Vi si prevede (articolo 4, comma 1) che il giudice, nella determi-

nazione del compenso, debba tener conto dei valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione dei parametri generali (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), possono essere aumentati o diminuiti. Con la novella in esame, oltre ad espungere la locuzione «di regola», si prevede che l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento in luogo dell'80 per cento previsto a legislazione vigente. Rimane non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento, mentre viene soppressa la disposizione che prevede l'aumento fino al 100 per cento e la diminuzione non oltre il 70 per cento per la fase istruttoria.

Si prevede, inoltre, l'ulteriore incremento del compenso fino al 30 per cento in caso di utilizzo di strumenti telematici che agevolino la consultazione o la fruizione degli atti depositati consentendo, in particolare, la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto e dei documenti allegati (laddove il testo vigente dell'articolo 4, comma 1-*bis*, prevede il medesimo incremento «di regola» della medesima percentuale).

Si propone quindi che i parametri fissati dalla tabella n. 7 relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione si applichino esclusivamente ai procedimenti aventi natura non contenziosa (nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 4). Per i procedimenti aventi natura contenziosa andranno quindi applicati i parametri desumibili dalle altre tabelle sulla base dell'attività svolta. Proponendo un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 4, si introduce la possibilità di riconoscere, a richiesta, il compenso previsto per la fase di studio al professionista che subentri nella difesa successivamente alla fase introduttiva. Tale disposizione accoglie una proposta del CNF e i rilievi in senso favorevole del Consiglio di Stato. Tuttavia, sottolinea la relazione illustrativa, il provvedimento intende mantenere un margine di discrezionalità nella determinazione di tale compenso aggiuntivo, al fine di evitare abusi mediante mutamenti strumentali del collegio difensivo da parte del cliente.

La modifica al comma 6 dell'articolo 4 prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è «di regola» aumentato «fino a un quarto»). Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la disposizione, che accoglie una proposta del CNF e tiene conto dei rilievi del Consiglio di Stato, mira ad incentivare la soluzione conciliativa delle controversie. Con la modifica al comma 9 dell'articolo 4, si prevede che in caso di responsabilità processuale «dichiarata» (così specifica il testo novellato) il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento). La disposizione fa riferimento ai casi di responsabilità aggravata disciplinati dall'articolo 96 del codice di procedura civile.

Resta invece invariata la diminuzione del 50 per cento nei casi di inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Lo schema di decreto non accoglie la proposta del CNF di sop-

pressione di tale disposizione. Ulteriore modifica all'articolo 4 riguarda il comma 10-*bis*, il quale stabilisce che nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato il compenso relativo alla fase introduttiva del giudizio sia aumentato sino al 50 per cento, quando sono proposti motivi aggiunti. Oltre ad espungere la locuzione «di regola» dal testo vigente, si prevede che in caso di ricorso incidentale il compenso sia aumentato del 20 per cento. Per la fase cautelare monocratica, i compensi previsti dalle tabelle 21 e 22 sono dovuti solo in caso di svolgimento di ulteriori attività, rispetto alla mera formulazione dell'istanza cautelare.

Si propone, inoltre, l'inserimento, nel medesimo articolo 4, dei commi aggiuntivi da 10-*ter* a 10-*septies*, qui di seguito sunteggiati: in caso di appello avverso ordinanza cautelare del TAR, si prevede l'applicazione dei parametri previsti per i giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella n. 22) in relazione alle fasi di studio della controversia e introduttiva del giudizio; per la fase decisionale, si applica il 50 per cento del relativo compenso; in caso di giudizio innanzi alla Corte di cassazione (tabella n. 13), si può prevedere un incremento fino al 50 per cento per la fase decisionale quando le parti presentano le loro memorie (ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile); in caso di controversie di natura concorsuale relative a crediti di lavoro dipendente (ammissione al passivo e impugnazione dello stato passivo) si prevede la possibilità di ridurre del 50 per cento i parametri esposti nella relativa tabella 20-*bis*, introdotta dallo schema di decreto in esame; in caso di reclamo in Corte di appello avverso provvedimenti del tribunale fallimentare, ivi compresa la sentenza dichiarativa del fallimento, si applica la tabella n. 12; in caso di attività difensive svolte in qualità di curatore del minore, trovano applicazione i parametri previsti dalle tabelle allegate, relative ai procedimenti in cui è di volta in volta nominato.

L'articolo 2, comma 2, lettera *a*), dello schema di decreto reca novelle all'articolo 5 del decreto n. 55, concernente la determinazione del valore della controversia, il quale prevede che, nelle liquidazioni a carico del soccombente, il valore sia determinato a norma del codice di procedura civile. Specifici criteri sono dettati, in tali liquidazioni, per le azioni surrogatorie e revocatorie, per i giudizi di divisione, per pagamento di somme e per liquidazione di danni. Il comma 3 dell'articolo 5 citato stabilisce che, nelle cause davanti agli organi di giustizia, per la liquidazione a carico: del cliente si deve considerare l'interesse sostanziale che il cliente mira a perseguire; del soccombente, si deve considerare all'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. Per quanto concerne le controversie in materia di pubblici contratti, l'interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all'utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso; tali utili o profitti, secondo le novelle in esame, si intendono di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell'appalto, quando non siano ricavabili dagli atti di gara.

L'articolo 3 dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'attività penale (Capo III del decreto n. 55). In analogia a

quanto previsto per l'attività civile, la modifica all'articolo 12 del decreto n. 55 – oltre alla più volte menzionata soppressione della locuzione «di regola»- prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento.

Si prevede inoltre che: per indagini difensive particolarmente complesse e urgenti i compensi siano aumentati del 20 per cento (nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 3 del decreto n. 55); per quanto concerne i procedimenti presso il Tribunale per i minorenni, nella determinazione dei compensi si utilizzano i medesimi parametri previsti per i procedimenti penali dalla tabella n. 15 (nuovo comma 3-*ter*). Se per la materia penale è prevista una tabella unica (con una suddivisione in base all'autorità giudiziaria competente per singolo giudizio), per il processo minorile la relazione illustrativa rileva che l'utilizzo esclusivo dei parametri applicabili al tribunale in composizione collegiale, proposto dal CNF, «avrebbe potuto dare luogo a compensi non proporzionati all'effettivo grado di complessità del processo».

L'articolo 4 dello schema reca novelle alla disciplina dei compensi relativa all'attività stragiudiziale (Capo IV del decreto n. 55). L'articolo 18 del decreto n. 55 stabilisce che i compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l'affare. La modifica in esame specifica che i compensi siano liquidati per ciascuna parte o fase autonoma che compone l'affare. In analogia a quanto previsto per l'attività civile e penale, la modifica all'articolo 19 del decreto n. 55 prevede che, rispetto ai valori in tabella, l'aumento possa essere applicato fino al 50 per cento (in luogo dell'80 per cento), rimanendo non modificata la facoltà di diminuzione non oltre il 50 per cento. Si prevede, modificando l'articolo 20, che il compenso – per l'attività svolta dall'avvocato nel procedimento di mediazione e nella procedura di negoziazione assistita – sia aumentato del 30 per cento per le fasi di attivazione e di negoziazione in caso di accordo tra le parti; resta fermo il compenso per la fase di conciliazione. Viene inoltre integralmente sostituita la disciplina sulle prestazioni stragiudiziali relative agli affari di valore superiore a 520.000 euro (articolo 22 del decreto n. 55); la nuova formulazione prevede che il compenso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell'affare (da un massimo del 3 per cento ad un minimo dello 0,25 per cento), secondo quanto stabilito dalla tabella n. 25, come integrata dallo schema di decreto (ove si opera anche al fine di prevedere le percentuali applicabili alle prestazioni di assistenza stragiudiziale per affari di valore superiore a 520.000 euro). Si propone poi di inserire un nuovo articolo 22-*bis* il quale prevede che, nel caso di pattuizione di compensi a tempo, si tenga conto di un parametro indicativo che varia da un minimo di 200 ad un massimo di 500 euro per ogni ora o frazione di ora superiore ai 30 minuti.

L'articolo 5 prevede che le tabelle allegate al decreto n. 55 del 2014 siano sostituite integralmente dalle tabelle allegate allo schema di decreto, dove una nuova tabella n. 20-*bis* è dedicata alle attività relative all'accer-

tamento del passivo nel fallimento e nella liquidazione giudiziale. È stata anche modificata l'articolazione delle fasi relative ai procedimenti innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, esposta dalle tabelle n. 21 e n. 22: se il testo vigente indica un unico parametro per la fase cautelare, lo schema di decreto propone un doppio ordine di parametri, riferiti, rispettivamente, alla fase cautelare monocratica e a quella collegiale. I valori riferiti alla fase cautelare monocratica risultano essere la metà (salvo arrotondamento) di quelli proposti per la fase cautelare collegiale.

Riguardo ai valori riportati nelle tabelle, si prevede un aumento generalizzato dei parametri di circa il 5 per cento (salvo arrotondamenti), ad eccezione delle variazioni, più cospicue, dei valori relativi alla fase introduttiva del giudizio dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato. Sono in particolare proposti incrementi (di circa il 26 per cento, salvo arrotondamenti) dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al TAR. Si segnala che la diminuzione dei valori dei parametri relativi alla fase introduttiva del giudizio innanzi al Consiglio di Stato. Infine, l'articolo 6 reca la disposizione transitoria, disponendo che le modifiche al regolamento si applichino alle prestazioni professionali esaurite successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, mentre l'articolo 7 individua la data di entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(810) MOLLAME e altri. – *Disposizioni per la ricerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(918) TARICCO e altri. – *Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo*

(933) BERGESIO e altri. – *Disposizioni in materia di cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi destinati al consumo*

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore LOMUTI (*M5S*) dichiara che la nuova richiesta di parere, pervenuta dalla 9^a Commissione in ordine ai disegni di legge nn. 810, 918 e 933 in materia di tartufi, non attiene alle disposizioni recante sanzioni. Tutti gli emendamenti del relatore, oggetto della nuova richiesta, sono infatti o di tipo ordinamentale (3.1000 e 4.1000, sui Ministeri coinvolti), o di tipo amministrativo (4.101, sul tavolo tecnico di settore e la sua composizione), o pianificatorio (5.100). Anche gli emendamenti 7.100 e 14.100, attinenti a materia codicistica, in realtà sono di tipo non sanzionatorio: il primo sopprime l'inclusione della raccolta del tartufo a fini turistico-ricreativo nelle attività connesse agricole, mentre il secondo ascrive l'obbligo di tesserino all'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta solo se esercita l'attività di vendita: anche in questo caso, quindi, vi è luogo a de-

liberare, in quanto il parere su emendamenti della Commissione giustizia si limita ai testi recanti sanzioni penali o amministrative. Non si rinviene quindi nulla da osservare.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione unanime conviene sulla proposta del Relatore, che non rinviene elementi ostativi all'ulteriore corso degli emendamenti trasmessi.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il relatore LOMUTI (*M5S*) avanza lo schema di parere favorevole con osservazione pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) chiede tuttavia chiarimenti in merito alla osservazione: è perplesso sulla possibilità che si proceda ad una stabilizzazione indiscriminata dei precari, anche in relazione al costo che l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può comportare.

La sottosegretaria MACINA spiega trattarsi di personale in iscdenza, con una platea di applicabilità ben delimitata.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) affaccia l'ipotesi che, in luogo del parere, la doglianza possa essere recepita da un emendamento a firma di tutti i commissari, da depositare nella Commissione di merito.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si dice d'accordo con il parere e con la relativa osservazione, ritenendo doveroso che il Parlamento dia un indirizzo al Governo per la soluzione del problema dei giovani precari: essi recentemente hanno anche manifestato, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica il problema del loro contratto in scadenza.

Previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, con l'astensione dichiarata dal senatore Balboni, la Commissione approva a maggioranza lo schema di parere predisposto dal Relatore.

La seduta termina alle ore 15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, considerato che per quanto riguarda l'amministrazione giudiziaria si ravvisa l'esigenza di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, in particolar modo per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, valorizzando la professionalità acquisita degli operatori giudiziari assunti tramite procedura selettiva con rapporto di lavoro a tempo determinato;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

a valutare l'opportunità di assumere a tempo indeterminato quegli operatori giudiziari: *a)* che risultino in servizio, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario; *b)* che siano stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive espletate dall'amministrazione giudiziaria; *c)* che abbiano acquisito una notevole professionalità, in un adeguato periodo temporale, nell'espletamento di mansioni a supporto dell'attività giudiziaria.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria

138^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2560) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Dichiara, quindi, conclusa la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Iwobi a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,05.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 134

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria**146^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

La presidente PINOTTI ricorda che nella scorsa seduta il relatore Candura aveva illustrato il contenuto del provvedimento. Sottolinea il riferimento contenuto nella relazione agli articoli del provvedimento che riguardano la *governance* dello spazio. Ritiene al riguardo come l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione sull'Agenzia spaziale, rappresenti una misura di grande importanza, perché esprime la consapevolezza del carattere strategico di questo nuovo dominio, che non riguarda un singolo settore, ma rappresenta un dominio «orizzontale», capace di coinvolgere tanti aspetti, dal controllo del territorio, al clima, alla difesa, con uno straordinario potenziale di innovazione e ricerca. Propone che la Commissione segua con regolarità questo tema, nell'ambito delle sue competenze.

Chiede infine al relatore di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Il relatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere la proposta della Presidente circa l'opportunità di un approfondimento sul tema dello spazio, propone che la Commissione esprima, per i profili di competenza, un parere favorevole.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(841) Daniela DONNO e altri. – Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

La PRESIDENTE ricorda come nella scorsa seduta il relatore Vattuone avesse svolto la sua relazione e prospettato l'opportunità di organizzare un breve e mirato ciclo di audizioni sulla materia.

Il relatore VATTUONE (*PD*) suggerisce che si possa procedere ad audire in primo luogo le associazioni a tutela della salute e successivamente esponenti del Ministero della difesa, al fine di consentire una ricognizione approfondita della materia. Raccomanda di fissare un termine a beneficio dei Commissari per raccogliere ulteriori indicazioni sugli esperti da audire.

La PRESIDENTE, convenendo con quanto auspicato dal relatore, propone di fissare a martedì 31 maggio il termine ultimo per la presentazione dei nomi di possibili esperti o associazioni da audire. Esprime altresì l'auspicio che dal ciclo delle audizioni possano venire proposte migliorative del testo in esame o anche modalità di soluzione del tema attraverso altri interventi normativi. Il tema dell'accesso alla carriera militare per i soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari è senz'altro doveroso da affrontare.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria

560^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.*

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, in tema di piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, considerato che la stessa relazione tecnica segnala che l'adeguamento delle funzionalità dell'infrastruttura sarebbe tuttora in corso, che il Governo dovrebbe fornire maggiori elementi di valutazione e confermare che dal completamento e dalla gestione del portale unico del reclutamento non possano comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 5, in materia di equilibrio di genere nelle amministrazioni pubbliche, al fine di valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri, il Governo dovrebbe fornire maggiori informazioni in relazione alle modalità con cui si farà fronte all'attribuzione di vantaggi o alla compensazione di svantaggi per il genere meno rappresentato.

Per quanto riguarda l'articolo 6, recante revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale, in relazione alla copertura di cui al comma

5, a valere sul fondo speciale di parte corrente, nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Governo dovrebbe fornire rassicurazioni sulla relativa capienza e sull'adeguatezza delle rimanenti risorse a far fronte all'adempimento degli obblighi internazionali. In relazione al comma 8, che proroga il termine per procedere ad assunzioni di lavoratori socialmente utili e di lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, pur tenendo conto che gli effetti finanziari associabili sono da considerarsi contemplati dai tendenziali di spesa, si osserva che la proroga disposta dal presente provvedimento interviene a termine ormai scaduto e che tali risorse non utilizzate entro il 31 marzo dovrebbero considerarsi economie di spesa.

Con riferimento all'articolo 7, in merito alla lettera c) del comma 1, il Governo dovrebbe fornire le informazioni sul numero di incarichi che prevede di attribuire e l'importo medio dei relativi compensi. Il Governo dovrebbe fornire altresì le informazioni necessarie per valutare gli oneri relativi alla realizzazione del previsto Portale e per la costituzione dell'Unità centrale presso il Dipartimento della funzione pubblica, nonché la congruità delle risorse rispetto dai compiti ad essa affidati.

In merito all'articolo 8, occorre valutare l'opportunità di specificare che i prelevamenti a titolo di anticipazione, di cui al comma 1, possono essere effettuati da FormezPA nei limiti delle risorse spettanti a Formez in base alle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento di procedure concorsuali, al netto degli oneri per interessi di cui al comma 2. Il Governo dovrebbe inoltre fornire conferma della prudenzialità del tasso di interesse, indicato al comma 2 nella misura dell'1 per cento, per il calcolo degli interessi passivi sulla restituzione delle somme che Formez ha prelevato a titolo di anticipazione ai sensi del suddetto comma 1.

Per quanto riguarda l'articolo 11, in merito alla facoltà, prevista dal comma 1, per le regioni di effettuare assunzioni a tempo determinato in deroga ai limiti di spesa del personale previsti dalla normativa vigente, il Governo dovrebbe chiarire se la sola asseverazione *ex ante* da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio sia idonea a garantire la sostenibilità della misura, atteso che la stessa potrà dispiegare i suoi effetti finanziari fino a tutto l'anno 2026. Dovrebbe essere altresì valutata, in merito alla deroga della durata massima di tali contratti, la compatibilità con la normativa europea. Con riferimento ai contratti di collaborazione di cui al comma 2, il Governo dovrebbe assicurare che le risorse inutilizzate non siano già state scontate come economie nei tendenziali di finanza pubblica.

In relazione all'articolo 12, che al comma 1, lettera d), prevede l'istituzione, da parte della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, di poli formativi localizzati sul territorio nazionale, la relazione tecnica non ne quantifica gli oneri di istituzione e di funzionamento, e non dà conto di eventuali risorse disponibili nel bilancio della Scuola. Si segnala che la norma in esame, benché corredata di una clausola di invarianza degli oneri, di cui al capoverso «2-bis.», sembra comportare una copertura a bilancio, non

coerente con le regole di contabilità. In relazione al comma 3, atteso che le risorse di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono finalizzate ad assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali, nei limiti delle vacanze di organico, mentre le assunzioni previste dalle disposizioni in esame prevedono l'incremento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, occorre valutare la riformulazione della disposizione di copertura in termini di riduzione legislativa di spesa.

Con riguardo all'articolo 13, che prevede la riduzione da 18 a 12 mesi del corso di formazione iniziale per i consiglieri penitenziari, appare necessario, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità, che il Governo fornisca un quadro decennale degli effetti finanziari derivanti dall'anticipazione di sei mesi delle assunzioni e degli effetti successivi sulla dinamica della carriera e degli incrementi retributivi, posto che il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi non ne mostra al riguardo alcuno. Osserva inoltre che, pur essendovi stanziamenti già previsti, questi dovrebbero essere calibrati, allo stato, in funzione della durata di 18 mesi del corso di formazione e non a oneri rapportati ad assunzioni anticipate di 6 mesi.

Per quanto concerne l'articolo 15, nella parte in cui dispone l'ampliamento della dotazione organica dell'ANPAL per complessive 43 unità di cui 3 di livello dirigenziale, con copertura sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL mediante utilizzo delle entrate rivenienti dal Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, occorre acquisire dati riferibili all'ammontare delle risorse previste annualmente a tale titolo, nonché ragguagli sulla loro stabilità, atteso l'evidente carattere permanente e inderogabile dell'onere stesso. Al riguardo, inoltre, considerato che l'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge n. 196 del 2009, non consente come fonte di copertura di nuovi o maggiori oneri l'utilizzo di entrate già previste a legislazione vigente, la copertura in questione non appare in linea con la legge di contabilità.

In merito all'articolo 17, che dispone incrementi delle dotazioni organiche del Ministero della giustizia, posto che la lettera b) del comma 6 pone la copertura degli oneri parzialmente a carico del fondo assunzionale di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, il Governo dovrebbe assicurare che vi siano risorse disponibili sufficienti per effettuare la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa al fondo suddetto, anche in relazione ai fabbisogni assunzionali delle amministrazioni centrali.

Con riferimento all'articolo 20, recante interventi per il contrasto del fenomeno infortunistico, il Governo dovrebbe confermare la sostenibilità, per l'INAIL, della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 2.

Per quanto riguarda l'articolo 21, in tema di utilizzo di economie degli investimenti del PNRR, il Governo dovrebbe assicurare che l'utilizzo di eventuali risorse delle missioni e componenti del PNRR non assegnate

in esito alle procedure di selezione dei progetti per il finanziamento dei progetti bandiera, non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati nei tendenziali a legislazione vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite circa l'utilizzo delle risorse afferenti ai Piani di sviluppo e coesione.

In relazione all'articolo 23, il Governo dovrebbe assicurare che le modifiche normative introdotte dai commi 4 e 5, con riferimento, rispettivamente, ai concessionari di derivazione per uso irriguo e alle Autorità di bacino distrettuali, siano finanziariamente sostenibili dai predetti soggetti e non determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 28 prevede la costituzione di una nuova società, a capitale interamente pubblico, denominata 3-I S.p.A., per lo sviluppo, manutenzione e gestione di sistemi *software* e di servizi informatici. L'INPS, l'INAIL e l'ISTAT provvederanno alla sottoscrizione del capitale sociale per complessivi 45 milioni di euro e al trasferimento di beni immobili e strumentali alla costituenda società. Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare la sussistenza, nei bilanci dei citati enti, di risorse in conto capitale disponibili e utilizzabili per la sottoscrizione del capitale sociale della 3-I S.p.A., nonché la sostenibilità per i tre Istituti del conferimento di beni immobili e strumentali alla stessa; andrebbero altresì esclusi impatti sul fabbisogno di cassa rispetto ai tendenziali di spesa. Il Governo dovrebbe inoltre fornire chiarimenti ed informazioni in relazione al volume d'affari della società 3-I, ipotizzato nella relazione tecnica in 900 milioni di euro, nonché in ordine al fabbisogno stimabile di risorse umane e al trattamento economico del personale della costituenda società.

L'articolo 29 consente alle pubbliche amministrazioni l'acquisizione di servizi *cloud* infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l'acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente ma nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le amministrazioni dovranno prevedibilmente spostare i sistemi informativi della pubblica amministrazione sul *cloud*, trasformando gli investimenti in conto capitale, storicamente effettuati per i centri per l'elaborazione delle informazioni (CED), in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni relativi ai servizi *cloud*. Al riguardo, il Governo dovrebbe integrare la relazione tecnica fornendo dati e informazioni ulteriori al fine di valutare se da tale transizione deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche al fine di escludere il rischio di una dequalificazione della spesa. Con riferimento alla deroga ai limiti di spesa, disposta dall'articolo in esame, il Governo dovrebbe altresì dimostrare la capacità delle amministrazioni di comprimere altri settori di spesa per far fronte alle maggiori spese nel settore in questione.

Con riguardo all'articolo 30, per i profili di quantificazione, posto che le norme in esame dispongono numerose modifiche della normativa vigente sull'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), si chiede conferma in merito alla piena neutralità, a fronte delle risorse già previste per l'organismo ai sensi della normativa vigente.

Quanto allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, va evidenziato che il FOE (Fondo ordinario per gli enti e le isti-

tuzioni di ricerca) iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università – nel cui ambito è ad oggi prevista la dotazione dell'ASI – è, a dispetto della classificazione indicata nel prospetto riepilogativo che la classifica come spesa corrente, integralmente classificata (anche per le spese di funzionamento degli enti di ricerca) come spesa in conto capitale per il bilancio dello Stato, mentre il fondo da istituirsi nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio è indicato nel prospetto in conto maggiore spesa corrente per il medesimo organo. Si rileva, quindi, che l'istituzione del fondo nel bilancio della Presidenza del Consiglio configurerebbe, pertanto, la dequalificazione delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente.

Relativamente all'articolo 31, si chiede conferma della corretta quantificazione degli oneri e della congruità della copertura derivante dall'aumento della dotazione organica dirigenziale di un posto di dirigente generale e di due posizioni di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto poi alla prevista deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente ai fini dell'affidamento degli incarichi dirigenziali da parte della Presidenza del Consiglio, con esclusivo riguardo allo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, sia pure solo «in sede di prima applicazione», si chiede un chiarimento circa i limiti specificamente previsti per la Presidenza del Consiglio dalla normativa vigente, nonché la conferma del fatto che la riconosciuta possibilità di deroga possa trovare attuazione nei limiti dei posti in organico vacanti e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con riguardo, invece, alla possibilità, prevista al comma 2, di avvalersi di un contingente di cinque esperti, andrebbe confermato che tale facoltà rientri nel limite di spesa di 350.000 euro, considerato che, per ognuno, il tetto di spesa previsto è di 90.000 euro.

Per quanto concerne l'articolo 33, considerato che la norma è finalizzata a ridurre i tempi di esecuzione degli interventi per la realizzazione degli impianti di elettrificazione dei porti e delle opere connesse, andrebbe assicurato che la stessa non determini effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente.

In riferimento all'articolo 34, comma 2, si chiedono ulteriori elementi utili a suffragare l'invarianza finanziaria relativa agli ulteriori compiti assegnati alla Soprintendenza speciale nell'ambito degli interventi attuativi del PNRR, rispetto alla legislazione vigente, come asserito nella relazione tecnica.

Con riguardo all'articolo 38, si fa presente che esso prevede una modulazione delle risorse tra i sub investimenti della linea progettuale M1C3 del PNRR.

Considerato che le risorse verrebbero dirottate dal sub investimento 4.2.2 al 4.2.1, si chiede conferma che ciò possa avvenire senza pregiudicare le domande già presentate in merito al sub investimento 4.2.2, in

quanto ciò potrebbe determinare diritti soggettivi la cui violazione comporterebbe l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'articolo 40, andrebbe assicurato che nessun ulteriore onere discenda per effetto del coinvolgimento del Commissario straordinario per il Giubileo 2025, della società «Giubileo 2025» e della cabina di coordinamento nei termini previsti dalla norma in esame e che i predetti soggetti provvedano alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe chiarito se le risorse destinate per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al Giubileo 2025 siano disponibili per essere utilizzate anche per la realizzazione degli interventi della Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, senza che risultino pregiudicate le finalizzazioni previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Infine, andrebbe assicurato che la destinazione delle risorse per le celebrazioni del Giubileo per la realizzazione degli interventi della citata misura non determini un impatto finanziario sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello già scontato nei tendenziali.

In merito all'articolo 41, per i profili di quantificazione degli oneri da parte della relazione tecnica relativamente ai soli rimborsi spettanti ai componenti del nuovo Comitato previsto dal comma 1, capoverso comma 37-*bis*, e ai componenti del Comitato previsto dal comma 3, si osserva che potrebbe non risultare prudentiale considerare i rimborsi spese per solo un terzo dei componenti. Andrebbero, comunque, forniti ulteriori elementi per la verifica della stima delle spese quantificate.

Con specifico riguardo alla previsione per cui il Comitato potrà avvalersi della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, nonché del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, oltre che dell'ISTAT, dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) e delle altre banche dati disponibili in materia di giurisdizione civile, andrebbe confermato che tale avvalimento possa attuarsi ad invarianza di oneri per l'amministrazione. Sul punto, andrebbe comunque valutata l'opportunità di inserire una specifica clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto concerne l'articolo 43, nel presupposto che i relativi oneri non sono stati quantificati come limiti massimi di spesa, bensì come previsioni di spesa, si richiedono elementi informativi utili a valutare la congruità delle somme stanziare per i risarcimenti ai familiari delle vittime.

Con riferimento all'articolo 44, relativamente ai periodi di tirocinio previsti dal capoverso «Articolo 2-*bis*», comma 4, considerato il loro carattere gratuito, si chiedono chiarimenti su eventuali ulteriori oneri derivanti da spese amministrative, incluse quelle di natura assicurativa.

In relazione alla partecipazione del personale scolastico nella commissione giudicatrice della prova finale del percorso abilitante di cui al comma 5 del capoverso «Articolo 2-*bis*», è previsto che la suddetta partecipazione avvenga senza oneri di sostituzione di personale. Al riguardo, andrebbero forniti ulteriori elementi utili a suffragare tale prescrizione.

Con riferimento alle spese per il funzionamento della Scuola di Alta Formazione, di cui al capoverso «Articolo 16-bis», evidenzia che le spese di viaggio dei componenti del Comitato scientifico internazionale da rimborsare potrebbero essere afferenti a viaggi internazionali, con la possibilità che la previsione della relazione tecnica non sia congrua.

Sempre in relazione a tali spese di funzionamento, andrebbe chiarito se siano state già quantificate le spese per il mobilio e gli strumenti informatici.

Considerato poi che la Scuola si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, dell'Invalsi e dell'Indire, andrebbe assicurato che tali istituti siano in grado di fornire il supporto necessario con le risorse previste a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 4 del capoverso «Articolo 16-ter», si prevede che, per incentivare l'accesso ai percorsi formativi, venga erogato un elemento retributivo *una tantum*. Visto che la relazione tecnica stima un incremento della partecipazione ai percorsi formativi del 10 per cento, costante per tutto il decennio 2023/2033, si chiede conferma della correttezza della stima, considerato anche che per tutti i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo tale partecipazione sarà obbligatoria.

Quanto alla previsione di una maggiore spesa in relazione a figure professionali responsabili, nell'ambito dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche, delle attività di progettazione e sperimentazione di nuove modalità didattiche, si segnala l'opportunità di un'integrazione della relazione tecnica, ove ci si limita ad affermare che i relativi emolumenti, da stabilirsi in misura «forfettaria», potranno trovare copertura nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. Sul punto, si segnala che trattasi di un nuovo onere di spesa posto a carico delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, di cui andrebbe effettuata la quantificazione e dimostrata la effettiva e piena sostenibilità dei nuovi oneri.

In relazione alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del fondo per l'incentivo ai docenti, mediante razionalizzazione dell'organico di diritto, si osserva poi che la relazione tecnica contabilizza riduzioni di organico anche per l'anno scolastico 2031/2032, mentre la norma in esame contempla riduzioni solo fino all'anno scolastico 2030/2031. Andrebbero, quindi, chiarite le ragioni di tale inclusione o eventualmente corretto il prospetto di calcolo.

Andrebbe poi confermata la sostenibilità delle riduzioni dei posti previsti in organico di diritto per ogni annualità 2026/2031 con le norme in esame, alla luce dei fabbisogni didattici che si prevedono nel prossimo decennio. Sul punto, segnala che l'articolo 17, comma 7, ultimo periodo, della legge di contabilità prevede espressamente che, per le disposizioni concernenti il comparto scuola, le relazioni tecniche debbano essere complete delle ipotesi demografiche e dei flussi migratori assunti per l'elaborazione delle previsioni della popolazione scolastica, nonché di ogni altro elemento utile per la verifica delle quantificazioni. Ciò, evidentemente, a ragione

della «inderogabilità» del servizio scolastico e delle conseguenze che ne derivano alla gestione del relativo personale (organico cosiddetto «aperto»).

Per quanto riguarda l'articolo 46, occorre avere conferma che dalle nuove modalità di espletamento delle procedure di reclutamento degli insegnanti e dal funzionamento della commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito all'articolo 47 recante misure per l'attuazione del PNRR di cui è titolare il Ministero dell'istruzione, per i profili di copertura relativi al maggior onere previsto dal comma 1 per le annualità 2022/2026, posto che la disposizione in esame provvede disponendo una riduzione per le medesime annualità della dotazione prevista del fondo per l'Innovazione digitale e didattica laboratoriale, di cui al comma 62 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, si chiede conferma dell'esistenza delle necessarie disponibilità, a valere dei relativi stanziamenti previsti nel bilancio 2022/2024. Altresì, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al sostanziale azzeramento delle residue disponibilità in relazione alla dotazione prevista per il 2022, a fronte degli interventi eventualmente già programmati su tali stanziamenti ai sensi della legislazione vigente per il medesimo anno. Peraltro, si segnala che tali risorse sono classificate in bilancio come spese per investimenti, mentre la spesa di cui al comma 1 sembrerebbe da ritenersi di parte corrente. Sul punto, si chiede quindi un chiarimento.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 306 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commissione una nota recante risposte ai rilievi posti dal relatore.

Il relatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori forniti dal Governo, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2333-A) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucato e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Manca, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione della Commissione.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messo ai voti e approvato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.

La senatrice GALLICCHIO (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, richiama i quesiti posti sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, esprime un avviso di nulla osta condizionato alla sostituzione del periodo aggiunto all'articolo 57, comma 1, del testo unico sulle imposte di registro con il seguente: «Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.».

Il PRESIDENTE osserva che il termine previsto nella riformulazione appare piuttosto corto.

Il senatore CALANDRINI (Fdi) concorda con l'osservazione del Presidente.

Al senatore DELL'OLIO (M5S), che chiede chiarimenti sulla nozione di soccombenza reciproca, risponde la sottosegretaria SARTORE.

Il PRESIDENTE reputa opportuno svolgere un breve approfondimento, prima di procedere all'espressione dei pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*), in sostituzione del relatore Saccone, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 24 maggio, rappresentando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che occorre valutare la proposta 1.12 segnalata dal Governo. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 5.1, 5.7 e 5.26 indicate dal Governo.

La sottosegretaria SARTORE, a seguito di un supplemento di istruttoria, non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti richiamati.

Nessuno chiedendo di intervenire, il senatore DAMIANI (*FIBP-UDC*) propone di approvare, sugli emendamenti 1.12, 5.1, 5.7 e 5.26, un parere non ostativo che, posto in votazione, risulta approvato.

(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Parere alle Commissioni 2^a e 4^a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) richiama i rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una nota recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) si riserva di elaborare, anche alla luce della nota appena consegnata, un parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 11.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che sulla proposta in esame occorre richiedere la relazione tecnica.

Dopo un breve scambio di vedute sull'ordine dei lavori, in cui intervengono i senatori Roberta FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), CALANDRINI (*FdI*) e il relatore DELL'OLIO (*M5S*), il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

561^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 3, che prevede l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, che occorre chiedere assicurazioni sulla piena

sostenibilità, da parte degli uffici, dei relativi adempimenti, con le sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

In merito alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 4, concernente la partecipazione ai corsi di preparazione al concorso per magistrato della Scuola superiore della magistratura, chiede chiarimenti sulle modalità con cui verrà garantita la copertura degli oneri, tenendo conto delle condizioni reddituali dei nuclei familiari.

Per quanto riguarda l'articolo 10, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive, e l'articolo 12, per il passaggio di funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicante e viceversa, chiede chiarimenti circa la stima degli oneri correlati ai nuovi adempimenti per la Scuola superiore della magistratura, nonché elementi istruttori sulla possibilità che la riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse possa assicurare il sostenimento dei nuovi fabbisogni di funzionamento della Scuola.

Per quanto concerne l'articolo 17, rileva che l'ultimo periodo del comma 1 dispone che il periodo trascorso in aspettativa dai magistrati, per lo svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale, è computato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Al riguardo, chiede informazioni volte a chiarire se tale periodo sia computato ai fini della progressione economica di anzianità e se tale previsione innovi rispetto alla legislazione vigente.

Con riferimento agli articoli 19 e 20 in materia di ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi, di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi, pur prendendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo e del fatto che le norme in esame dispongono che da tali ricollocamenti non devono derivare posizioni soprannumerarie, appare opportuna l'acquisizione di elementi più specifici volti ad escludere che le incompatibilità in sede di ricollocamento in ruolo e fino alla cessazione dall'impiego non siano suscettibili di tradursi in effetti finanziari negativi, anche derivanti da problemi di carattere organizzativo o funzionale per le amministrazioni interessate dai quali potrebbero derivare fabbisogni aggiuntivi di organico.

L'articolo 21 prevede l'aumento dei componenti del Consiglio superiore della magistratura per un onere quantificato dalla relazione tecnica in euro 874.550 alla cui copertura si provvede con i risparmi derivanti dall'articolo 37, che introduce il massimale retributivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, quantificati dalla relazione tecnica in euro 1.688.468.

Osserva, al riguardo, che sono stati utilizzati i rendiconti finanziari del CSM relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, mentre sono ormai disponibili anche quelli fino al 2020; inoltre, viene considerato il limite retributivo di 240.000 euro, senza però valutare gli effetti dei probabili aumenti che interverranno su tale limite, alla luce della norma della legge di bilancio 2022 che ha previsto un suo adeguamento in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati.

Pertanto, andrebbe fornito anche un prospetto dell'evoluzione degli oneri negli anni, tenendo conto della possibile variazione del parametro del limite retributivo che andrà ad erodere i risparmi quantificati e utilizzati a copertura.

Infine, andrebbe dimostrata la sostenibilità, a valere delle sole risorse già stanziata a bilancio, degli oneri ulteriori correlati all'aggiunta di nuovi membri del CSM, con riguardo non solo alle necessarie dotazioni di ufficio, ma anche all'eventuale previsione di personale di segreteria.

L'articolo 25 interviene sulla composizione della segreteria del CSM, prevedendo, fra l'altro, che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare alla segreteria un numero non superiore a 18 componenti esterni.

Al riguardo, appare opportuno, considerando, tra l'altro, l'espressa durata pluriennale prevista dei contratti, che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione, volti a confermare l'effettiva possibilità di applicazione dell'articolo in esame ad invarianza di risorse già previste a legislazione vigente.

Osserva, inoltre, che la riprogrammazione delle spese correnti per far fronte ad oneri di personale di natura obbligatoria potrebbe determinare, nell'allocazione delle risorse in bilancio, un irrigidimento della spesa corrente.

L'articolo 26 amplia la facoltà del CSM di stipulare contratti di collaborazione e il numero dei pubblici dipendenti, eventualmente titolari di tali contratti, da collocare fuori ruolo.

Anche con riferimento a tale disposizione, richiede dati ed elementi idonei a comprovarne la sostenibilità, considerando, tra l'altro, l'espressa durata pluriennale prevista dei contratti, per cui occorrerebbe garantire la disponibilità di risorse di equivalente estensione temporale mediante modulazione della spesa corrente. In tal senso, andrebbero evidenziate le altre spese di funzionamento che sarà possibile ridurre a regime.

L'articolo 27 prevede che il Consiglio superiore della magistratura possa assegnare all'ufficio studi e documentazione un numero non superiore a 12 componenti esterni.

In relazione a tale articolo, possono svolgersi analoghe considerazioni a quelle già formulate in merito agli articoli 25 e 26.

Per quanto riguarda l'articolo 40, recante la delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare, osserva che l'incremento dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare, tratti da magistrati già in servizio, potrebbe riverberarsi nella funzionalità delle procure e determinare successivamente l'esigenza di ampliamento dell'organico.

Inoltre, andrebbero comunque valutate le maggiori spese, in termini di rimborsi spese e indennità, che potrebbero essere corrisposte ai due nuovi componenti, in aggiunta al trattamento stipendiale, qualora questo sia inferiore al limite onnicomprensivo citato nella relazione tecnica. A

tale proposito, ricorda che, quando furono ridotti i membri del CSM militare, si stimarono alcuni risparmi proprio per le minori indennità di seduta, pari a circa 100.000 euro per la riduzione di tre membri.

Risulta pertanto necessario, ai fini della disamina dei suddetti profili, acquisire la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 308 del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria, ricordando peraltro di aver consegnato nella seduta di ieri anche la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2574) Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenzo Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre richiedere la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di acquisire conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5.

In particolare, andrebbe verificata la compatibilità con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che prevede l'acquisizione di pareri e informazioni ai fini della decisione del giudice sull'ammissione dell'istante ai benefici penitenziari richiesti, nonché delle lettere *b*) e *c*), che trasferiscono competenze dal magistrato di sorveglianza al tribunale di sorveglianza. Altresì, andrebbe chiarita la compatibilità con le risorse disponibili a legislazione vigente dell'adozione delle eventuali misure di sicurezza da attivare ai fini del controllo del corretto esercizio, da parte dei soggetti interessati, dei benefici carcerari previsti dal provvedimento in esame.

La rappresentante del GOVERNO ricorda di aver consegnato nella seduta di ieri la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1193) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione nel codice penale militare di pace di fattispecie corrispondenti a quelle di violenza privata, violenza sessuale e atti persecutori

(1478) Alessandra MAIORINO ed altri. – Introduzione dei reati di molestie sessuali, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e atti persecutori nel codice penale militare di pace

(Parere alle Commissioni 2^a e 4^a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), alla luce degli elementi istruttori forniti dal Governo nell'odierna seduta antimeridiana, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che, in relazione all'articolo 2, comma 1, nella parte in cui prevede l'istituzione del corso di formazione in tema di prospettiva di genere, al fine di sensibilizzare il personale delle Forze armate di ogni livello e grado, viene rappresentato che tali attività non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il Ministero della difesa già sviluppa corrispondenti percorsi formativi su tale tematica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, il parere è di nulla osta.».

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), in relazione all'emendamento 11.1 (testo 2), segnala, per quanto di competenza, a rettifica della precedente valutazione, che non vi sono osservazioni da formulare.

Rappresenta poi la necessità di esaminare le proposte emendative 7.5, 7.14 e 23.14, sulle quali è emersa, presso la Commissione di merito, l'intenzione di procedere alla votazione.

In particolare, ricorda che si richiedono elementi istruttori per valutare la portata finanziaria della proposta 7.5 interamente sostitutiva dell'articolo 7.

Altresì, occorre acquisire conferma della compatibilità con la normativa europea dell'emendamento 7.14 che estende la possibilità di proroga, al massimo del cinquanta per cento, della durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e su ferrovia.

Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 23.14, finalizzata ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2) e una valutazione contraria sulle altre proposte emendative richiamate dal relatore.

Il RELATORE propone poi l'espressione di un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e agli articoli da 19 a 27, la cui valutazione sui profili finanziari sia rimasta in sospeso e che non risultino ritirati presso la Commissione di merito.

Peraltro, ricorda che – in base agli accordi tra i Gruppi parlamentari – le tematiche sottese ai predetti articoli saranno compiutamente approfondite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Conviene la Commissione.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 11, nonché da 19 a 27, al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.3 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.20, 21.0.4, 23.14, 23.0.1, 23.0.5, 23.0.6, 24.13, 24.14, 24.15, 24.16, 24.17, 25.3, 25.4, 25.5, 25.0.1, 25.0.3, 26.0.1, 26.0.2, 26.0.4, 26.0.5, 27.3, 27.6, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.5, 27.0.7, 27.0.12, 27.0.15, 27.0.16, 27.0.18, 27.0.19, 27.0.22, 27.0.23 e 27.0.26.

Esprime parere non ostativo sull'emendamento 11.1 (testo 2), mentre l'esame resta sospeso sulle proposte 11.7 (testo 2), 11.0.6, 11.0.13 e 11.0.14.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(892) Felicia GAUDIANO ed altri. – Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari

(Parere alla 6^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice GALLICCHIO (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, rammenta la condizione sul testo richiesta dal Governo ai fini della valutazione non ostativa sul provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO specifica come il termine dei sessanta giorni indicato nella condizione proposta sul testo sia dovuto anche alla necessità di conformarsi a prescrizioni tipiche del processo tributario.

In merito agli emendamenti, formula un avviso non ostativo sulla proposta 1.1 e un avviso contrario sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la senatrice GALLICCHIO (M5S), in sostituzione della relatrice Conzatti, propone quindi l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione all'articolo 1 delle parole da: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria" fino a: "soccombente" con le seguenti: "Per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro grava sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione senza che l'imposta sia stata da queste ultime interamente assolta, sulle parti vittoriose. In caso di soccombenza reciproca l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa."».

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2 e 1.2 (testo 2).

Il parere è non ostativo sull'emendamento 1.1.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata per oggi, mercoledì 25 maggio 2022, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria**319^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ALFONSO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SINDACATO ISPETTIVO**Interrogazione**

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-03236 a prima firma del senatore Fenu, precisando in premessa che l'Agenzia delle entrate non è a conoscenza di quali siano le cessioni in attesa di accettazione che derivano da comunicazioni errate che i cessionari sono tenuti a rifiutare. Illustra quindi brevemente i dati contenuti in una tabella, che consegna alla Presidenza, richiamando in particolare il totale complessivo dei crediti (5,396 miliardi di euro), con la distinzione tra Superbonus (circa 3,684 miliardi) e altri *bonus* edilizi (1,491 miliardi).

Il PRESIDENTE prende atto del documento consegnato, che verrà messo a disposizione di tutti i senatori.

Interviene in replica il senatore FENU (*M5S*), che dopo essersi riservato di approfondire con attenzione i dati forniti dal Sottosegretario, si dichiara soddisfatto della risposta. Da una prima, rapida analisi, sembra intanto che l'Agenzia delle entrate sia in grado di distinguere tra crediti da prima cessione o sconto e crediti da successive cessioni, facendo dunque venire meno l'ipotesi che Poste italiane abbia cessato l'acquisto di crediti per l'impossibilità di differenziare gli uni dagli altri.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, in occasione dell'Ufficio di Presidenza del 17 maggio scorso, la Commissione ha convenuto di svolgere un seminario istituzionale sulla tematica di presentazione di liste di candidati da parte dei consigli di amministrazione uscenti delle società quotate e che la data è stata individuata nella giornata di giovedì 16 giugno.

Elenca quindi i soggetti che verranno invitati a partecipare: professor Paolo Savona, presidente della Consob; rappresentanti di Assonime; i professori Pier Gaetano Marchetti, Massimo Belcredi, Maurizio Irrera, Mario Stella Richter e il professor Marco Ventoruzzo.

Il senatore BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di poter integrare l'elenco dei nomi con una o più proposte.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta del senatore Bagnai e lo invita a fornire al più presto i nominativi individuati.

Richiama quindi l'opportunità di svolgere un seminario istituzionale in una materia oggetto di un disegno di legge assegnato alla Commissione (AS 2433) e il cui esame non è ancora iniziato, anche al fine di confrontarsi con diversi punti di vista e di non trascurare alcuna competenza. Il contributo futuro della Commissione, legato anche al tempo rimanente della legislatura, potrà in ogni caso costituire l'occasione per esaminare punti di vista, anche in riferimento ai compiti dell'organo di vigilanza.

Infine, svolge un parallelo tra sistemi di *governance* a proprietà dispersa, tipicamente anglosassoni, e sistemi di *governance* a proprietà concentrata, che si sono affermati nel sistema economico italiano, con relative caratteristiche.

La seduta termina alle ore 14,45.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria

315^a Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 17,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2022 (n. 391)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con una osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), tenendo conto dell'intervento della senatrice Saponara nella seduta di ieri e accogliendo la sua sollecitazione, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 17,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 391**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

esprime parere favorevole, rinnovando l'invito al Governo, formulato in occasione dell'esame dello schema di riparto del FOE per l'anno 2021, a reperire per il corrente anno – fermo restando il riparto di cui al presente schema di decreto – specifiche risorse da destinare direttamente sia a potenziare la ricerca scientifica nel campo delle malattie oncologiche e degenerative sia per le cure e i lavori di ricerca in corso sui nuovi farmaci destinati a combattere le malattie rare.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 379

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MICHELE PISANTE DELL'UNIVERSITÀ DI TERAMO, DEL PROFESSOR GIUSEPPE PULINA DELL'UNIVERSITÀ DI SASSARI, DEL PROFESSOR AMEDEO REYNERI DI LAGNASCO DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO E DEL PROFESSOR MASSIMO TAGLIAVINI DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL'EMERGENZA DA COVID-19)

Plenaria

234^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 13,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TARICCO (*PD*) presenta e illustra una nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, in cui si è limitato ad apportare alcune modifiche di mero *drafting* al testo presentato nella seduta di ieri.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (*Fdi*) che, pur prendendo atto dell'eccellente lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, considerato come il comparto agricolo non sia adeguatamente considerato nell'ambito del PNRR: a riprova di tale affermazione vi è proprio il lungo elenco di interventi in favore dell'agricoltura presenti nella proposta di parere del relatore. Evidenzia in particolare come alla base della richiesta di chiarimenti in merito al credito di imposta previsto dal decreto-legge n. 21 del 2022 vi sia una evidente negligenza da parte dell'Esecutivo che non è stato ancora in grado di fornire i codici necessari per la fruizione del beneficio. Ciò sta creando situazioni di grandi difficoltà alle imprese del settore agricolo e della pesca, che non riescono ancora ad accedere alle risorse previste. Più in generale lamenta una situazione di stallo nella gran parte degli ambiti di attuazione del PNRR ed evidenzia come molte regioni risultano in forte ritardo nell'attuazione dei relativi progetti.

La senatrice NATURALE (*M5S*) ringrazia il relatore per la disponibilità dimostrata e preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. La proposta che viene posta in votazione è importante perché accompagna l'operato del Governo nell'attuazione del PNRR, individuando le priorità su cui intervenire in favore dell'agricoltura e della pesca.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il relatore per aver ripreso molti degli spunti suggeriti dal proprio Gruppo e, più in generale, per aver sottolineato nel parere le tante esigenze che provengono dal mondo dell'agricoltura. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice LONARDO (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*), dopo aver ringraziato il relatore, segnala la norma concernente il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per la concessione di garanzie per i finanziamenti in favore del settore turistico, ponendo in evidenza come il Governo dovrebbe porre maggiore attenzione facendo una distinzione tra le piccole e medie imprese in generale e gli agriturismi in particolare. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il relatore TARICCO (*PD*), in merito a quanto sottolineato dalla senatrice Lonardo, fa presente che nella proposta da lui presentata viene effettivamente previsto un passaggio dedicato alle imprese che esercitano attività agrituristica, prevedendo tra l'altro che una rappresentanza di tali aziende sia prevista all'interno del consiglio di gestione di garanzia per le piccole e medie imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione ed approvata.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La Commissione,

a conclusione dell'esame in sede consultiva del disegno di legge 2598 (decreto-legge n. 36 del 2022 – Ulteriori misure di attuazione PNRR),

premesso che

il provvedimento è composto da 50 articoli, suddivisi in nove capi, che recano misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca, in materia finanziaria e fiscale, in materia di ambiente, fonti rinnovabili, efficientamento energetico e salute, di infrastrutture, beni culturali, zone economiche speciali e in materia di turismo, nonché disposizioni in materia di transizione digitale, di giustizia e di istruzione;

considerato che

per quanto attiene ai profili di più stretto interesse della Commissione agricoltura, il comma 4 dell'articolo 23 reca modifiche all'articolo 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, al fine di privilegiare la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l'individuazione dell'estrazione illegale di acqua;

il comma 5 dell'articolo 23 reca modifiche agli articoli 57 e 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino, al fine di realizzare la Missione del PNRR denominata «Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico»;

l'articolo 27 prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);

gli articoli 38-40 recano misure per l'attuazione del PNRR in materia di turismo e, in particolare, l'articolo 39 interviene sull'articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021 che ha disposto l'istituzione della «Sezione Speciale Turismo» presso il Fondo di garanzia PMI. Tale disposizione integra la previsione per cui, nell'attività di rilascio delle garanzie, il consiglio di gestione del Fondo opera in composizione integrata con un membro designato dal Ministero del turismo e con un rappresentante delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turisti-

che, al fine di evitare che, nelle more di tale designazione, sia impedito al Fondo di erogare le garanzie previste per le imprese del settore turistico;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, anche al fine di rafforzare *la ratio* del provvedimento e di incentivare anche creando un contesto chiaro e favorevole alla valorizzazione di tutte le potenzialità per ottimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'opportunità di:

– esplicitare il criterio di determinazione della componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta dagli imprenditori agricoli, con esclusione della quota incentivo, per favorire una uniforme e semplificata applicazione delle disposizioni in materia di tassazione della produzione di energia calorica da fonti rinnovabili agroforestali incentivata mediante tariffe fisse onnicomprensive, di cui al comma 423, dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 e successive modifiche e integrazioni, (anche evitando contenziosi a livello interpretativo) adottando come prezzo quello determinato dall'Autorità di Regolazione per Energia reti ed Ambiente (ARERA) pari al valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente a quello di pubblicazione da parte della stessa ARERA, anche alla luce del fatto che tale prezzo è ampiamente utilizzato per le diverse determinazioni richiamate dalle diverse disposizioni in materia di produzione elettrica incentivata;

– consentire il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica, come già per il biogas, proveniente anche per le biomasse da impianti esistenti di potenza nominale fino ad 1 MW, mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, e nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale;

– chiarire che il credito d'imposta, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, si applica a tutte le imprese agricole e della pesca, ivi comprese le esercenti attività di coltivazione in serra o zootecniche, e alle imprese agromeccaniche, fortemente impattate dal caro gasolio, e valutare di estendere tale misura anche al secondo trimestre dell'anno solare 2022;

– prorogare, senza maggiori oneri finanziari, il termine previsto per la realizzazione dell'investimento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013, che in virtù dell'attuale difficoltà dovute ai forti ritardi nella produzione e nella consegna dei beni strumentali ordinati, vede molte imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni «Nuova Sabatini» ostacolate ad ultimare, entro il termine previsto di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, gli investimenti pianificati;

– adottare, da parte del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (*ex* legge n. 662 del 1996) «sezione speciale» per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti nel settore

«turistico» (ex articolo 2 del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito dalla legge n. 233 del 2021), un modello di valutazione del rischio adeguato alle specificità economico-finanziarie anche delle imprese che esercitano attività agrituristica e ai giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni che intendono avviare attività nel settore agrituristico, anche prevedendo la rappresentanza nella composizione dell'anzidetto Consiglio delle imprese che esercitano attività nel comparto agrituristico;

– prevedere che la realizzazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 20 comma 1 siano sottoscrivibili non soltanto con le aziende e grandi gruppi industriali, ma anche con le relative associazioni di categoria, anche perché soprattutto in agricoltura le singole aziende, impegnate nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di piccole e piccolissime dimensioni e hanno bisogno di supporto per stipula dei protocolli d'intesa con l'INAIL;

– chiarire che, nelle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la revoca e la interdizione biennale, previste per false dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazioni, siano applicate ragionevolmente e conformemente ai principi di proporzionalità che devono ispirare l'azione amministrativa, escludendo qualsivoglia automatismo sanzionatorio nel caso di mere sviste ovvero di vizi meramente formali, che siano stati espressi su circostanze ininfluenti ai fini della concessione del beneficio;

– prevedere, per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, nel caso di soggetti organizzati nella forma della società semplice, la possibilità di inserire tra i requisiti di ammissione ai benefici di cui alla legge 178 del 2020 anche quello della maggioranza, per oltre la metà, delle quote di partecipazione detenute da donne;

– valutare l'opportunità nel presente provvedimento, anche nell'ottica di una valorizzazione di tutte le opportunità connesse alla costante innovazione tecnologica e al conseguente necessario adeguamento normativo per le imprese, di accogliere norme di semplificazione e di ammodernamento settoriale, strategiche in agricoltura;

– rafforzare gli interventi volti a sostenere l'accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi e mutualistici per la gestione del rischio in agricoltura, e prevedere la realizzare di un nuovo piano invasi per sostenere la riconversione irrigua verso sistemi con minore spreco e maggiore capacità di accumulo ed un complessivo ammodernamento della rete.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 380

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AGRINSIEME, COLDIRETTI,
UNCI AGROALIMENTARE E UELOOP, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN
RELAZIONE ALL'AFFARE ASSEGNATO N. 1166 (PROBLEMATICHE RELATIVE
ALLO SVILUPPO E ALLA DIFFUSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI NELLE
AREE AGRICOLE)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria

237^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 2.0.8 (testo 2) è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G/2469/12/10, pubblicato in allegato.

Avverte inoltre che è stato ritirato l'emendamento 21.0.10 (testo 2), il cui esame era stato accantonato ieri. Ricorda infatti che nella giornata di ieri sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, nonché da 24 a 28.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN fa presente che nella giornata di domani sarà impegnato presso l'altro ramo del Parlamento dalle ore 13 alle ore 15. Domanda dunque se, in quel lasso di tempo, sia eventualmente possibile sospendere, qualora fossero in corso, i lavori della Commissione.

Il presidente GIROTTO (M5S) prende atto dell'esigenza manifestata dal rappresentante del Governo.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) il quale, nel premettere che la propria parte politica resta sempre favorevole ad una sollecita conclusione dell'*iter*, al fine di poter calendarizzare il provvedimento in Assemblea per il prossimo lunedì 30 maggio, osserva che prima procedere ad eventuali votazioni sarebbe necessario conoscere anticipatamente l'orientamento del Governo sulle questioni ancora rimaste in sospeso. Solo in tal modo, infatti, si potrebbe raggiungere un'efficace sintesi politica sul testo da proporre all'esame dell'Assemblea.

Propone pertanto di non procedere alle votazioni e di attendere le ulteriori determinazioni del Governo.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) si associa convintamente alle osservazioni formulate dal senatore Mallegni.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi a pronunciarsi in merito alla proposta formulata dal senatore Mallegni.

Ad avviso della senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) le dichiarazioni del senatore Mallegni sembrerebbero porsi in contrasto con quanto rappresentato proprio dal Gruppo Forza Italia all'ultima riunione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ossia con la necessità di calendarizzare il provvedimento in Assemblea il prossimo 30 maggio.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*) dissente da quanto osservato dalla senatrice Garnero Santanché.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) conclude il proprio intervento esprimendo la contrarietà della propria parte politica ad un rinvio delle votazioni.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) domanda chiarimenti in merito alla tempistica con la quale l'Esecutivo intende far conoscere i propri orientamenti alla Commissione, con particolare riferimento agli articoli 2 e 32. Qualora infatti essi non possano pervenire nella giornata odierna, si potrebbe valutare di differire le votazioni alla seduta già convocata per la giornata di domani.

Il senatore CROATTI (*M5S*) osserva che si potrebbero comunque già votare quegli emendamenti riferiti agli articoli sui quali si sia già raggiunto un accordo politico.

La senatrice LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*) chiede delucidazioni sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.0.1000. Domanda, altresì, quale sia l'esito delle riformulazioni ancora da presentare.

Il PRESIDENTE precisa che le riformulazioni sono già state tutte depositate nelle scorse settimane.

Anche ad avviso del senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) sarebbe opportuno procedere con le votazioni delle proposte relative agli articoli sui quali già vi sia un accordo politico. Lamenta quindi la carenza informativa nella quale – a suo avviso – versa la Commissione: ad oggi, infatti, non è ancora possibile sapere con esattezza su quali articoli e su quali emendamenti si sia effettivamente coagulata un'efficace sintesi politica con il Governo.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) si esprime in senso favorevole sul procedere con le votazioni.

Ad avviso del relatore COLLINA (*PD*) un ulteriore rinvio delle votazioni non sarebbe politicamente sostenibile. La necessità di procedere da subito con le votazioni sarebbe peraltro giustificata anche da considerazioni di carattere pratico, come quella di poter disporre di un congruo arco temporale per la predisposizione materiale del testo all'Assemblea. Invita dunque a proseguire nell'esame, al fine di raggiungere un obiettivo vantaggioso per tutti.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) esprime, del pari, avviso favorevole al procedere con le votazioni.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) riconosce che un atteggiamento serio richiederebbe di proseguire le votazioni degli emendamenti sui quali vi sia un accordo politico. Tuttavia, altrettanta serietà renderebbe necessario conoscere al più presto gli intendimenti dell'Esecutivo all'esito della riunione di questa mattina. Ritene pertanto che le problematiche sollevate dai senatori Mallegni e Marti vadano tenute in considerazione ed invita il Governo a sciogliere quanto prima le proprie riserve sulle questioni rimaste in sospeso. Si potrebbe pertanto procedere nell'esame di alcuni articoli per i quali non vi sono nodi politici.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN osserva che i competenti Uffici del Dicastero da lui rappresentato e della Presidenza del Consiglio sono, al pari dell'autorità politica, impegnati sin da questa mattina nelle valutazioni (sia tecniche che di merito) degli emendamenti. Nonostante ciò, appare difficile poter stimare – in ordine a tali attività – una tempistica precisa.

In ogni caso, eventuali, ulteriori riformulazioni di emendamenti sulle quali si coagulasse un accordo politico dovrebbero, peraltro, essere sottoposte alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Osserva infine che ben si potrebbe, nelle more del procedimento di cui sopra, procedere alle votazioni delle proposte sulle quali si sia già raggiunto un accordo.

Il senatore MALLEGNI (*FIBP-UDC*), preso atto delle risultanze del dibattito e nell'apprezzare l'impegno profuso dal Governo al fine di rag-

giungere un'efficace sintesi politica, dichiara di accettare la proposta del relatore Ripamonti di procedere con le votazioni di quegli emendamenti sui quali sia già maturato un accordo politico.

Nel ribadire la piena disponibilità ad una sollecita conclusione dell'*iter*, invita tuttavia la Commissione a rimanere comunque focalizzata sulle problematiche da lui evocate.

Il PRESIDENTE, alla luce delle posizioni emerse, propone di procedere nell'esame degli emendamenti riferiti ad articoli per i quali non sono state presentate riformulazioni concordate tra le forze di maggioranza ed in particolare agli articoli 9, 12, 14 e 16, ritenendo accantonati gli emendamenti presentanti agli articoli da 1 a 6, 10, 11, 13, 15, 17, 18 e da 29 a 32.

Conviene la Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9, precedentemente accantonati.

I RELATORI invitano a ritirare le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si associa ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 9.2 e 9.6.

Il senatore BOCCARDI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 9.3.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) sottoscrive e ritira l'emendamento 9.4.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira l'emendamento 9.5.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) fa proprio e ritira l'emendamento 9.7.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 9.8 chiedendo che sia messo in votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 9.8 risulta respinto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

I RELATORI invitano a ritirare le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si associa ai relatori.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 12.1 (testo 2), 12.4, 12.10, 12.15 e 12.22.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 12.2, 12.12, 12.20, 12.25, 12.27, 12.0.3 e 12.0.5.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 12.3, 12.19, 12.26 (dopo averlo sottoscritto), 12.29 (dopo averlo sottoscritto), 12.0.2 (dopo averlo sottoscritto), 12.0.11 (dopo averlo sottoscritto).

Il senatore VACCARO (*M5S*) ritira l'emendamento 12.5.

Il senatore CROATTI (*M5S*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 12.6. Ritira altresì le proposte 12.30 e 12.32.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) ritira gli emendamenti 12.9, 12.13, 12.16, 12.24 (dopo averlo sottoscritto), 12.28 (dopo averlo sottoscritto), 12.31 (dopo averlo sottoscritto) e 12.0.1.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 12.11.

Il senatore IANNONE (*FdI*) sottoscrive l'emendamento 12.14, chiedendo che sia messo in votazione.

Il PRESIDENTE fa presente che sull'emendamento 12.14 la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere. Propone pertanto di accantonarlo.

Conviene la Commissione.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) fa propri e ritira gli emendamenti 12.21 (testo 2) e 12.0.8.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 12.23.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) insiste per la votazione del 12.0.4 che, posto ai voti, non è approvato.

Il senatore BOCCARDI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 12.0.12.

Dopo aver accantonato gli emendamenti riferiti all'articolo 13, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14.

I RELATORI invitano a ritirare le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si associa ai relatori.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) fa propri e ritira gli emendamenti 14.1, 14.2, 14.4, 14.6 e 14.0.1.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 14.3 e 14.0.4, quest'ultimo dopo averlo sottoscritto.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira l'emendamento 14.5.

Dopo aver accantonato gli emendamenti riferiti all'articolo 15, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 16.

I RELATORI invitano a ritirare le proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si associa ai relatori.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 16.1 e 16.0.10 (*già* 14.0.2).

Il senatore MARCUCCI (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 16.2, 16.3 e 16.6.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 16.4.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) aggiunge la firma agli emendamenti 16.5, 16.7, 16.0.5, 16.0.7 e 16.0.8 e li ritira.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) fa propri e ritira gli emendamenti 16.0.6 (testo 2), per la parte ritenuta proponibile, e 16.0.9 (*già* 17.0.8).

Il PRESIDENTE propone di passare all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 31, confermando, per ora, l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 29 e 32, nonché degli ordini del giorno.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'emendamento 1.2 (testo 2) e invitano a ritirare l'emendamento 1.1, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si associa ai relatori.

L'emendamento 1.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, l'emendamento 1.1 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

I RELATORI esprimono parere favorevole sull'emendamento 31.1 (testo 2) e invitano a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso conforme ai relatori.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 31.2 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico alla proposta 31.1 (testo 2).

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 31.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 31.1 (testo 2).

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 31.1 (testo 2), 31.2 (testo 2) e 31.3 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone di passare all'esame dell'emendamento 23.0.11, accantonato ieri, sui cui i relatori e il rappresentante del Governo avevano espresso un invito al ritiro.

Posto ai voti, l'emendamento 23.0.11 è respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone di convocare immediatamente un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per valutare l'organizzazione dei lavori in merito al provvedimento in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte quindi che la seduta, già convocata alle ore 19,30, avrà inizio alle ore 17,30, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

G/2469/12/10 [già em. 2.0.8 (testo 2)]

MARGIOTTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (A.S. 2469);

premesso che,

l'articolo 2 reca una delega al Governo per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici;

il settore delle concessioni autostradali italiano tende di per sé al monopolio naturale e il concessionario ha in quel mercato una forza strutturale non paragonabile ad altri operatori;

vi è stato un forte sviluppo della tecnologia e dei nuovi strumenti forniti all'utenza volti a migliorare la fruizione del servizio autostradale;

si ritiene opportuno rivedere la regolamentazione vigente affinché vengano garantite condizioni di effettiva parità tra gli operatori e ciò per dare piena attuazione ai principi di concorrenza;

senza una regolamentazione *ad hoc* è di tutta evidenza, infatti, come nel mercato della fornitura di servizi connessi e strumentali a quello autostradale, rischierebbe di essere pregiudicato il *level playing field* fra gli operatori;

è quindi necessario promuovere, al contempo, lo sviluppo di un mercato sempre più concorrenziale e di una rete autostradale ancora più sicura ed efficiente nell'interesse del consumatore che potrà rivolgersi a un crescente numero di operatori indipendenti che forniscono servizi utili al cliente in mobilità e beneficiare di una rete di collegamenti autostradali caratterizzata da elevati *standard* di servizio;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile per la specificazione dei servizi di competenza dei concessionari al fine di garantire condizioni di effettiva parità tra gli operatori che forniscono attività strumentali e ausiliarie di miglioramento per l'utenza del servizio autostradale.

Art. 31.**31.2 (testo 2)**

GIACOBBE, MARCUCCI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

«2-ter. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L’Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall’Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente»;

2) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:*

«Art. 16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al presente capo, l’Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L’Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di

informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

31.3 (testo 2)

BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

«2-ter. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente»;

2) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:*

«Art. 16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al presente capo, l'Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della com-

pietà delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 256

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

238^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 17,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Mollame ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore è posto ai voti e approvato.

(2009) Deputato LIUNI e altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri, nella quale il relatore Marti ha svolto la relazione introduttiva.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) ritiene che il provvedimento non affronti alcune questioni, tra cui, ad esempio, la parte forestale. Nel giudicare insufficienti le risorse, lamenta l'assenza dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) tra i soggetti chiamati ad interloquire con le istituzioni. Afferma peraltro che, con l'aumento della temperatura, le specie forestali risultano a rischio e dunque sarebbe necessario promuovere la ricerca in ambito forestale dei cloni.

Rileva inoltre criticamente l'assenza della parte fitosanitaria e di riferimenti alla ricerca per la lotta contro i patogeni nostrani o importati. Ciò condurrà, a suo avviso, a un depauperamento del sistema forestale nazionale. Reputa dunque opportuno un maggiore approfondimento su tali tematiche.

Dopo un intervento del senatore COLLINA (*PD*) sulla possibilità che tali considerazioni vengano recepite nel parere del relatore, prende la parola il PRESIDENTE per ribadire al senatore Martelli che può veicolare al relatore tali indicazioni in vista della predisposizione dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio su ulteriori emendamenti. Alla luce del parere contrario della 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dichiara quindi inammissibili gli emendamenti 7.5, 7.14 e 23.14, già accantonati.

Come d'accordo, ribadisce quindi che proseguirà l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli rimasti accantonati, a partire dall'articolo 3. Propone di confermare l'accantonamento delle proposte emendative all'articolo 2.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.8 (testo 3), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 3.10 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).

Il senatore VATTUONE (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 3.17 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) riformula l'emendamento 3.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.8 (testo 3).

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 3.8 (testo 3), 3.10 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.17 (testo 3) e 3.22 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 3.1 a 3.20, ove non ritirati.

La senatrice LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*) insiste per la votazione della proposta 3.23 che, posta ai voti, è respinta dalla Commissione.

I senatori PIANASSO (*L-SP-PSd'Az*) e BOCCARDI (*FIBP-UDC*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 3.0.3 e lo ritira.

L'emendamento 3.0.5 decade per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4.

Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, esprime parere favorevole sull'emendamento 4.10 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN si esprime in senso conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2). Ritira altresì l'emendamento 4.0.2.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 4.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 4.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).

Il senatore VACCARO (*M5S*) riformula l'emendamento 4.12 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e riformula l'emendamento 4.20 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 4.10 (testo 2). Sottoscrive e ritira l'emendamento 4.0.4.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 4.10 (testo 2), 4.1 (testo 2), 4.5 (testo 2), 4.11 (testo 2), 4.12 (testo 2) e 4.20 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 4.2 a 4.17, ove non ritirati.

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 4.18, 4.19 e 4.0.3.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira gli emendamenti 4.21 e 4.22.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.12 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 5.1 e riformula l'emendamento 5.10 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira l'emendamento 5.2 e riformula l'emendamento 5.42 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 5.13 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.14 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 5.21 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 5.45 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 5.12 (testo 2).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 5.12 (testo 2), ricordando che si è intervenuti sul tema del *golden power* anche in occasione del decreto-legge n. 21 del 2022. Tiene quindi a sottolineare l'importanza del tema, nella prospettiva di evitare che le concessioni vadano in mano ad imprenditori stranieri.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 5.12 (testo 2), sottolineando che la riformulazione offre opportunità a concessionari che hanno a cuore il territorio e rafforza le energie rinnovabili e pulite che caratterizzano l'Italia. Ritiene infine che il testo in esame rappresenti un compromesso soddisfacente per tutti.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) dichiara l'astensione della propria parte politica, ritenendo che il tema non possa essere affrontato all'interno di un provvedimento *omnibus* come quello in esame. Pur comprendendo le intenzioni dei proponenti, avrebbe infatti preferito una trattazione separata.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 5.12 (testo 2), 5.10 (testo 3), 5.13 (testo 2), 5.14 (testo 2), 5.21 (testo 2), 5.42 (testo 2) e 5.45 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 5.3 a 5.46, ove non ritirati o già dichiarati inammissibili.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottoscrive e ritira gli emendamenti 5.47 e 5.48.

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.0.2 (testo 2) e lo ritira.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) ritira l'emendamento 5.0.3.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.4 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.13 (testo 2), invitando a ritirare le restanti proposte emendative, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN manifesta un orientamento conforme ai relatori.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 6.12 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13 (testo 2).

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.22 in un testo 2, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13 (testo 2).

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.31 in un testo 2, pubblicato in allegato, di contenuto identico all'emendamento 6.13 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive e riformula l'emendamento 6.79 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 6.13 (testo 2).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) riformula l'emendamento 6.90 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico alla proposta 6.13 (testo 2), sottoscritto anche dai senatori VACCARO (*M5S*), ANASTASI (*M5S*), DI GIROLAMO (*M5S*), L'ABBATE (*M5S*), SANTILLO (*M5S*), CASTALDI (*M5S*) e FEDE (*M5S*).

Non accedendo all'invito dei relatori, la senatrice LA MURA (*CAL-Alt-PC-IdV*) insiste per la votazione degli emendamenti identici 6.2, 6.3 e 6.5 a sua firma.

Il PRESIDENTE fa presente che sugli identici emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7 non si è ancora espressa la Commissione bilancio. Propone pertanto di accantonarli.

Conviene la Commissione.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2), sottolineando che esso rappresenta un punto di convergenza tra le forze politiche sui servizi pubblici locali, con particolare riferimento ai regimi di gestione.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2), rilevando come il testo originario dell'articolo 6 presupponesse un pregiudizio negativo nei confronti degli affidamenti *in house*. Da questo punto di vista, afferma che la riformulazione in questione ha migliorato la stesura di partenza.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) nega che una riforma siffatta sia richiesta dall'Unione europea, considerato che la qualificazione dei servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale è demandata agli Stati membri. Parimenti, anche sulle concessioni balneari il Governo avrebbe potuto invocare la clausola di specificità. Ritiene infatti che le affermazioni per cui il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) imponga tali scelte destino perplessità; se ciò fosse vero, reputerebbe inevitabile l'avvio di un contenzioso per violazione dell'articolo 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Rigetta quindi il principio per cui il privato non debba dare alcuna giustificazione a differenza del pubblico, ritenendo che entrambi debbano assicurare le stesse garanzie rispetto al settore pubblico. Ciò premesso, dichiara il voto contrario della propria parte politica.

Il relatore COLLINA (*PD*) ripercorre la normativa sui servizi pubblici locali, la quale si è evoluta nel senso di una liberalizzazione in vista del miglioramento della qualità dei servizi e della riduzione dei costi per i cittadini. Tale percorso è avvenuto anche attraverso un patrimonio di investimenti che ha portato alla creazione di società miste pubblico-private, le quali rappresentano un valore significativo per i territori. Dette esperienze di buona amministrazione non sono però avvenute in maniera omogenea e dunque la proposta emendativa in esame contribuisce all'avvio di una nuova strategia nazionale, nell'interesse dei cittadini, per modernizzare i servizi pubblici locali. Non si tratta dunque, a suo avviso, di una imposizione dell'Europa, ma di una scelta equilibrata, a suo giudizio dovuta nei confronti del Paese. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta 6.13 (testo 2).

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) manifesta dubbi sulle presunte situazioni virtuose citate dal relatore Collina, sottolineando che le privatizzazioni hanno avuto ad oggetto un servizio e lo Stato non è stato in grado di vigilare, soprattutto sul piano della qualità. Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento 6.13 (testo 2).

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 6.13 (testo 2), 6.12 (testo 3), 6.22 (testo 2), 6.31 (testo 2), 6.79 (testo 2) e 6.90

(testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione o assorbimento degli emendamenti da 6.8 a 6.105, ove non ritirati.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 6.106 e lo ritira.

Il senatore CROATTI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.0.1.

Avendo già esaminato gli emendamenti relativi agli articoli da 7 a 9, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 10.

Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 10.17 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN concorda con i relatori.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) riformula l'emendamento 10.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2).

Il senatore CROATTI (*M5S*) riformula l'emendamento 10.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Ritira altresì l'emendamento 10.6.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 10.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Ritira altresì gli emendamenti 10.7 e 10.9.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive e riformula l'emendamento 10.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Sottoscrive altresì gli emendamenti 10.4 e 10.8 e li ritira.

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 10.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 10.17 (testo 2). Sottoscrive e ritira l'emendamento 10.12.

La senatrice PIRRO (*M5S*) sottoscrive e ritira l'emendamento 10.2.

Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ritira l'emendamento 10.10.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 10.17 (testo 2), 10.1 (testo 2), 10.3 (testo 2), 10.5 (testo 2), 10.11 (testo 2) e 10.16 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti 10.13, 10.14 e 10.15.

Il senatore VACCARO (*M5S*) fa proprio e ritira l'emendamento 10.0.2.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 11.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del correlatore Collina, si esprime in senso favorevole sulla proposta 11.1 (testo 2), nonché sugli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, sostanzialmente identici, invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 11.1 (testo 2).

Per dichiarazione di astensione a nome del proprio Gruppo, prende la parola il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*), evidenziando che il materia di infrastrutture di ricarica sono a suo avviso sottovalutati alcuni temi, tra cui la trasparenza dei costi e le tempistiche di ricarica. A tale ultimo riferimento, fa notare che il gestore garantisce la ricarica per il solo veicolo collegato, mentre sarebbe utile per l'utente capire quanto durerà lo stazionamento nel caso di più veicoli.

Posto ai voti, l'emendamento 11.1 (testo 2) è approvato dalla Commissione.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira l'emendamento 11.2.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 11.3.

Il senatore VATTUONE (*PD*), dopo aver sottoscritto l'emendamento 11.0.1, aggiunge la propria firma anche sugli emendamenti 11.4, 11.0.4, 11.0.10 e li ritira.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) ritira gli emendamenti 11.5, 11.0.5 e 11.0.9.

Posto ai voti, l'emendamento 11.6 è respinto dalla Commissione.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) sottoscrive l'emendamento 11.7 (testo 2) e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti 11.8, 11.9, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.15 e 11.0.16.

Gli emendamenti 11.0.1, 11.0.2 e 11.0.3, di contenuto sostanzialmente identico, sono posti ai voti e approvati.

L'emendamento 11.0.11 risulta decaduto.

L'emendamento 11.0.12 è posto ai voti e respinto.

Dopo aver accantonato gli emendamenti riferiti all'articolo 13, e avendo già esaminato gli emendamenti relativi agli articoli 12 e 14, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 15, nonché di quello volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 15.

Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 15.5 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Concorda il vice ministro PICHETTO FRATIN.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 15.1. Riformula altresì l'emendamento 15.7 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritira gli emendamenti 15.2 (dopo averlo sottoscritto) e 15.3. Fa quindi proprio l'emendamento 15.10 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) riformula l'emendamento 15.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 15.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 15.5 (testo 2).

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) dichiara l'astensione sulla proposta 15.5 (testo 2), sottolineando i problemi relativi ai farmaci generici per quanto attiene alla scarsa disponibilità del principio attivo.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) ritiene che la formulazione proposta con riguardo al 15.5 (testo 2) non sia realmente migliorativa rispetto alla reale situazione in atto. Nel rilevare come il testo rappresenti di fatto un mero esercizio normativo, dichiara che avrebbe auspicato un passo più deciso. Adeguandosi tuttavia agli accordi assunti tra le forze politiche di maggioranza, dichiara il voto favorevole sulla proposta in esame.

La senatrice PIRRO (*M5S*) afferma a sua volta che l'emendamento 15.5 (testo 2) rappresenta un compromesso al ribasso. Il proprio Gruppo avrebbe infatti preferito mantenere la formulazione originaria dell'articolo 15 per cancellare il cosiddetto *patent linkage*. Assicura comunque che la propria parte politica vigilerà sulla reale ricaduta delle disposizioni in questione e sulla possibilità di mettere in commercio i farmaci generici, che potrebbero generare risparmi per il servizio sanitario nazionale. Tenendo fede agli impegni concordati, dichiara comunque il voto favorevole del proprio Gruppo.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 15.5 (testo 2), 15.4 (testo 2), 15.7 (testo 2), 15.8 (testo 2) e 15.10 (testo 2) sono approvati dalla Commissione, con conseguente assorbimento dell'emendamento 15.6 (testo 2).

L'emendamento 15.0.1, posto in votazione, è respinto dalla Commissione.

Avendo già esaminato gli emendamenti all'articolo 16, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 17, nonché di quelli volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17.

Il relatore COLLINA (*PD*), anche a nome del correlatore Ripamonti, si esprime in senso favorevole sulla proposta 17.13 (testo 2), invitando a ritirare gli ulteriori emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Si associa il vice ministro PICHETTO FRATIN.

Il senatore MARTI (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 17.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Ritira altresì gli emendamenti 17.8 e 17.0.1.

Il senatore VATTUONE (*PD*) sottoscrive e riformula l'emendamento 17.2 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Sottoscrive altresì l'emendamento 17.11 e lo ritira.

La senatrice TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*) sottoscrive l'emendamento 17.3 (testo 2) e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti 17.10, 17.15 e 17.16 dopo averli sottoscritti.

La senatrice PIRRO (*M5S*) riformula l'emendamento 17.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2), al quale aggiunge la firma anche il presidente GIROTTO (*M5S*). Sottoscrive altresì l'emendamento 17.0.7 e lo ritira. Ritira altresì le proposte 17.14 e 17.0.6.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) fa proprio e riformula l'emendamento 17.12 (testo 2), pubblicato in allegato, identico al 17.13 (testo 2). Fa proprio e ritira l'emendamento 17.17.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*) interviene per raccomandare l'approvazione del proprio emendamento 17.4, non comprendendo le ragioni del parere contrario dei relatori e del Governo su una proposta che mira a tutelare i valori fondanti del sistema trasfusionale italiano.

Il relatore RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che tale finalità sia sottesa anche alla proposta 17.13 (testo 2); suggerisce pertanto alla sena-

trice Santanché di riformulare l'emendamento 17.4 in senso analogo al 17.13 (testo 2).

Seguono interventi della senatrice PIRRO (*M5S*), in merito all'esigenza che sia tutelata la giornata lavorativa del donatore volontario, e della senatrice GARNERO SANTANCHÈ (*FdI*), la quale ritiene preferibile mantenere la sua proposta originaria.

Il senatore MARTELLI (*Misto-IpI-PVU*) sottoscrive l'emendamento 17.4, sottolineando che comunque la donazione volontaria non è necessariamente non retribuita.

Posto ai voti, l'emendamento 17.4 è respinto dalla Commissione.

Gli identici emendamenti 17.13 (testo 2), 17.1 (testo 2), 17.2 (testo 2), 17.5 (testo 2) e 17.12 (testo 2), posti congiuntamente in votazione, sono approvati dalla Commissione.

L'emendamento 17.6, posto ai voti, è respinto.

Il presidente GIROTTO (*M5S*) ritira l'emendamento 17.7.

L'emendamento 17.9, posto ai voti, è respinto.

Il senatore ANASTASI (*M5S*) fa propri e ritira gli emendamenti 17.0.4 e 17.0.5.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge altresì gli emendamenti 17.0.10 (*già* 13.0.10) e 17.0.9 (testo 2).

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2, 13, 18, 29 e 32, delle ulteriori proposte emendative accantonate agli articoli 6 e 12, nonché degli ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 26 maggio, è posticipata alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2469

Art. 3.

3.10 (testo 2)

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Concessione delle aree demaniali*) – 1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – (*Concessione di aree e banchine*) – 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) *l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;*
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

- a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;
- b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.13 (testo 2)

MARGIOTTA, VATTUONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Concessione delle aree demaniali*) – 1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – (*Concessione di aree e banchine*) – 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in conces-

sione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) *le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;*
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, auto-

rizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.17 (testo 3)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Concessione delle aree demaniali*) – 1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – (*Concessione di aree e banchine*) – 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della

concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;
- f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a*).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree demaniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a*).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera *a*), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

3.22 (testo 2)

CIOFFI, FEDE, NATURALE, CROATTI, DI GIROLAMO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. – (*Concessione delle aree demaniali*) – 1. L'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – (*Concessione di aree e banchine*) – 1. L'Autorità di sistema portuale e, dove non istituita, l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. Sono altresì sottoposte a concessione da parte dell'Autorità di sistema portuale, e laddove non istituita, dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerare a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonché la durata massima delle concessioni. Gli avvisi indicano altresì gli elementi riguardanti il trattamento di fine concessione, anche in relazione agli eventuali indennizzi da riconoscere al concessionario uscente. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

2. Al fine di uniformare la disciplina per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 da adottarsi entro novanta dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per:

- a) l'assegnazione delle concessioni;
- b) l'individuazione della durata delle concessioni;
- c) l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo da parte delle autorità concedenti;
- d) le modalità di rinnovo, di trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione;
- e) l'individuazione dei limiti dei canoni a carico dei concessionari;

f) l'individuazione delle modalità volte a garantire il rispetto del principio di concorrenza nei porti di rilevanza internazionale e nazionale.

3. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del titolo concessorio, i contenuti, le pattuizioni dei suddetti atti concessori in essere, nonché i canoni stabiliti dalle Autorità di sistema portuale, o dove non istituite, le autorità marittime, relativi a concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. La riserva di spazi operativi funzionali allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non titolari della concessione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento.

5. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio dei depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52 del codice della navigazione e delle opere necessarie per l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239, hanno durata almeno decennale.

6. Nell'ambito delle procedure di affidamento delle concessioni di cui al comma 1, l'Autorità di sistema portuale, o dove non istituita, l'autorità marittima possono stipulare accordi con i privati ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ferma restando l'esigenza di motivare tale scelta e di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione tra tutti gli operatori interessati alla concessione del bene.

7. Le concessioni o gli accordi di cui al comma 6 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali da localizzarsi preferibilmente in aree sottoposte ad interventi di risanamento ambientale ovvero in aree abbandonate e in disuso.

8. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i partecipanti alla procedura di affidamento:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assistito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche e organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera a).

9. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione e non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione. Il divieto di cumulo di cui al primo periodo non si applica nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, individuati ai sensi dell'articolo 4, e in tale caso è vietato lo scambio di manodopera tra le diverse aree de-

maniali date in concessione alla stessa impresa o a soggetti comunque alla stessa riconducibili. Nei porti dove non vige il divieto di cumulo, la valutazione in ordine alla richiesta di ulteriori concessioni è rimessa all'Autorità di sistema portuale, che tiene conto dell'impatto sulle condizioni di concorrenza. Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo.

10. L'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima effettuano accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti posseduti dal concessionario al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a).

11. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività di cui al comma 8, lettera a), senza giustificato motivo, l'Autorità di sistema portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dichiarano la decadenza del rapporto concessorio.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale."».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, PIETRO PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Concessioni di distribuzione del gas naturale*) – 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento.'.

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

'7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.'.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico."».

4.5 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Concessioni di distribuzione del gas naturale) – 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà

degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso

è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento."

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

'7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.'

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera d), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.11 (testo 2)

GALLONE, TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Concessioni di distribuzione del gas naturale*) – 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma

6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento."

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c-bis), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Mi-

nistro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera *d*), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.12 (testo 2)

VACCARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Concessioni di distribuzione del gas naturale*) – 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera *b*) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento."

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una san-

zione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.".

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera *d*), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

4.20 (testo 2)

CUCCA, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (*Concessioni di distribuzione del gas naturale*) – 1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione del gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale, accelerando al contempo le procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le seguenti disposizioni:

a) le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si applicano anche ai casi di trasferimento di proprietà di impianti da un ente locale al nuovo gestore subentrante all'atto della gara di affidamento del servizio di distribuzione;

b) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) nei casi di cui alla lettera b) si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'ARERA prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. L'ARERA riconosce in tariffa al gestore aggiudicatario della gara l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, il gestore, nell'offerta di gara, può versare agli enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara e offerti secondo le modalità definite nello schema di disciplinare di gara tipo. Il valore dei Titoli di efficienza energetica da versare agli enti locali è determinato ogni anno secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del sopra citato regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2011, n. 226.

2. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni delle Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25 per cento;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35 per cento, nel caso di RAB valutata al 100 per cento sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'ARERA (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45 per cento;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10 per cento e del peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35 per cento, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35 per cento."

3. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-*bis*. Il gestore uscente è tenuto a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per predisporre il bando di gara, entro un termine, stabilito dallo stesso ente in funzione dell'entità delle informazioni richieste, comunque non superiore a sessanta giorni. Qualora il gestore uscente, senza giustificato motivo, ometta di fornire le informazioni richieste ovvero fornisca informazioni inesatte o fuorvianti oppure non fornisca le informazioni entro il termine stabilito, l'ente locale può imporre una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo può giungere fino all'1 per cento del fatturato totale realizzato durante l'esercizio sociale precedente e valutare il comportamento tenuto dal gestore uscente ai fini dell'applicazione dell'articolo 80, comma 5, lettera *c-bis*), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita l'ARERA, sono aggiornati i criteri di gara di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, prevedendo in particolare l'aggiornamento dei criteri di valutazione degli interventi di innovazione tecnologica previsti all'articolo 15, comma 3, lettera *d*), del citato decreto ministeriale n. 226 del 2011, al fine di valorizzare nuove tipologie di intervento più rispondenti al rinnovato quadro tecnologico.».

Art. 5

5.10 (testo 3)

ARRIGONI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinq*ues e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico

del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decretollegge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex*

concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: '31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.'".».

5.13 (testo 2)

GALLONE, TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinq*ues e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambien-

tale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: '31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto'

sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.'".».

5.14 (testo 2)

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre

2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-sexies è sostituito dal seguente: "1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'ex concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli ex concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-quater del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: '31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.'".».

5.21 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica) – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: "1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito

al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: '31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.'".».

5.42 (testo 2)

DURNWALDER, STEGER, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quin-*

quies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla pre-

sente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: '31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.'".».

5.45 (testo 2)

CONZATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Disposizioni in materia di concessioni di grande derivazione idroelettrica*) – 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

"1-*ter*.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-*ter* e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-*quinq*ues e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo del presente articolo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sulla base di criteri economici basati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione,

nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: "1-*quater*. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-*ter* e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-*ter*, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-*ter*, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-*ter*.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166";

c) il comma 1-*sexies* è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore dell'*ex* concessionario per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore dalla presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che gli *ex* concessionari debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente, nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza".

2. Il comma 1 dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge n.17 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n.34 del 2022, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

le parole: '31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2024 o a data successiva eventualmente individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute.'".».

Art. 6.

6.12 (testo 3)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) –
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra auto-produzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei

servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso

comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.22 (testo 2)

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, MANCA, MISIANI, VATTUONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) –

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della defini-

zione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.31 (testo 2)

GALLONE, TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) –
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e

non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra auto-produzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite,

e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

6.79 (testo 2)

SBROLLINI, CONZATTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) –
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da

esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra auto-produzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di uni-

versalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v) del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

6.90 (testo 2)

CIOFFI, VACCARO, ANASTASI, DI GIROLAMO, L'ABBATE, SANTILLO, CASTALDI, FEDE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – (*Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali*) –
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;

b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra auto-produzione e ricorso al mercato;

c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevenendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;

d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;

e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;

g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;

h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;

i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;

l) previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;

m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;

n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;

o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di

partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;

p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società in partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;

q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;

r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità di indipendenti ed enti locali;

s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;

t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;

u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio, il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *a), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v)* del comma 2 e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere *f), g), h), i), p)* e *u)* dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

Art. 10.

10.1 (testo 2)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."».

10.3 (testo 2)

DELL'OLIO, CROATTI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."».

10.5 (testo 2)

BAGNAI, CANDIANI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal

deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."».

10.11 (testo 2)

GALLONE, TIRABOSCHI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."».

10.16 (testo 2)

GIACOBBE, MIRABELLI, BITI, VATTUONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 5:

1. al comma 3 sopprimere le parole: "alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e";

2. al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.";

3. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: "La segreteria della sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito *web* istituzionale, a tali ragioni."».

Art. 13.

13.1 (testo 2)

ERRANI, DE PETRIS, BUCCARELLA, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati*) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole: "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole: "il cui funzionamento è

disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.5 (testo 2)

CANTÙ, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI, FREGOLENT, ZAFFINI, NANNICINI, PUGLIA, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – *(Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati)* – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da ero-

garsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"*c-bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-ter) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-quater) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.16 (testo 2)

SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati*) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinquies*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute."

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati su-

gli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

13.27 (testo 3)

BOLDRINI, IORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – (*Revisione e trasparenza dell'accreditamento e del convenzionamento delle strutture private nonché monitoraggio e valutazione degli erogatori privati convenzionati*) – 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-*quater*, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogarsi, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.";

b) all'articolo 8-*quinqües*:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione di tali soggetti deve essere effettuata periodicamente tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a tali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico ai sensi

dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012 n. 221 e secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-*quater*, comma 7, del presente decreto.";

2) al comma 2, alinea, dopo le parole: "dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e con le modalità di cui al comma 1-*bis*" e le parole: ", anche attraverso valutazioni comparative della qualità dei costi," sono soppresse;

c) all'articolo 8-*octies*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Salvo il disposto dei commi 2 e 3, il mancato adempimento degli obblighi di alimentazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE) nei termini indicati dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e nel rispetto delle modalità e delle misure tecniche individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del medesimo decreto-legge, costituisce grave inadempimento degli obblighi assunti mediante la stipula dei contratti e degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinqüies*.";

d) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"c-*bis*) le prestazioni di prevenzione primaria e secondaria che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*ter*) le prestazioni di Long Term Care – LTC che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale;

c-*quater*) le prestazioni sociali finalizzate al soddisfacimento dei bisogni del paziente cronico che non siano a carico del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la possibilità di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328;"

2) al comma 9, dopo le parole "l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale," le parole: "il cui funzionamento è disciplinato con il regolamento di cui al comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "con finalità di studio e ricerca sul complesso delle attività delle forme di assistenza complementare e sulle relative modalità di funzionamento, la cui organizzazione e funzionamento sono disciplinati con apposito decreto del Ministro della salute.";

3) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al Ministero della salute è inoltre assegnata la funzione di monitoraggio delle attività svolte dai fondi integrativi del servizio sanitario nazionale nonché dagli enti, dalle casse e dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tal fine ciascun soggetto

interessato invia periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alle tipologie dei propri iscritti, al numero e alle tipologie dei beneficiari delle prestazioni, ai volumi e alle tipologie di prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie, nelle forme indicate con apposito decreto del Ministro della salute.".

2. All'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale i bilanci certificati e i dati sugli aspetti qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e sull'attività medica svolta dalle strutture pubbliche e private".

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 15.

15.4 (testo 2)

CONZATTI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – (*Rimborsabilità dei farmaci equivalenti*) – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.7 (testo 2)

MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – (*Rimborsabilità dei farmaci equivalenti*) – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.8 (testo 2)

BOLDRINI, IORI, VATTUONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – (*Rimborsabilità dei farmaci equivalenti*) – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

15.10 (testo 2)

PEROSINO, TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – (*Rimborsabilità dei farmaci equivalenti*) – 1. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1-*bis* è abrogato.

2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni, possono presentare all'AIFA istanza di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare.

3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.».

Art. 17**17.1 (testo 2)**

CAMPARI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro Pisani

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.2 (testo 2)

BOLDRINI, IORI, VATTUONE

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.5 (testo 2)

PIRRO, PAVANELLI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

17.12 (testo 2)

SBROLLINI, CONZATTI

Al comma 1, capoverso «Art. 15», comma 1, dopo le parole: «servizi trasfusionali italiani,» sono inserite le seguenti: «proveniente esclusivamente dalla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti,».

Art. 29.**29.4 (testo 2)**

CASTALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*) – 1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte

alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

29.19 (testo 2)

CORTI, PERGREFFI, CAMPARI, RUFÀ, SUDANO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*) – 1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168."

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

29.29 (testo 2)

CONZATTI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29. – (*Rafforzamento del contrasto all'abuso di dipendenza economica*) – 1. All'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pratiche abusive realizzate dalle piattaforme digitali di cui al comma 1 possono consistere anche nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio erogato e nel richiedere indebite prestazioni unilaterali non giustificate dalla natura o dal contenuto dall'attività svolta, ovvero nell'adottare pratiche che inibiscono od ostacolano l'utilizzo di diverso fornitore per il medesimo servizio, anche attraverso l'applicazione di condizioni unilaterali o costi aggiuntivi non previsti dagli accordi contrattuali o dalle licenze in essere".

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le azioni civili esperibili alla stregua del presente articolo sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il 30 ottobre 2022.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero della giustizia e sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può adottare apposite linee guida dirette a facilitare l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in coerenza con i principi della normativa europea, anche al fine di prevenire il contenzioso e favorire buone pratiche di mercato in materia di concorrenza e libero esercizio dell'attività economica.».

Art. 31.**31.2 (testo 2)**

GIACOBBE, MARCUCCI

*Apportare le seguenti modificazioni:*1) *al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge»;

b) sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

«2-ter. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L’Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall’Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente»;

2) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:*

«Art. 16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al presente capo, l’Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L’Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di

informazioni avanzate dall’Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.».

31.3 (testo 2)

BERGESIO, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge».

b) sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

«2-ter. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo.

L’Autorità riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall’Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente»;

2) *al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:*

«Art. 16-bis. – (Richieste di informazioni in materia di concentrazioni tra imprese) – 1. Ai fini dell’esercizio dei poteri di cui al presente capo, l’Autorità può in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un’infrazione degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.»;

3) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 1 sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L’Autorità riconosce ai soggetti di

cui al comma 1 un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessità delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall’Autorità stessa. Sono salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria**309^a Seduta**

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale.

Il relatore Giuseppe PISANI (*M5S*), in sede di replica, nel richiamare le considerazioni della senatrice Cantù sulle stime incerte delle morti «per» Covid, segnala un recente studio pubblicato dalla rivista *Lancet*, dal quale si desume che nei Paesi a basso reddito si tende a sottostimare il Covid come causa di decesso, al contrario di quanto avviene nei Paesi ad alto reddito, tra i quali è annoverabile l'Italia. Richiama altresì le considerazioni della senatrice Binetti sull'importanza della formazione ai fini del corretto funzionamento del nuovo sistema di assistenza territoriale, ricordando che il tema è stato oggetto di costante attenzione da parte della Commissione, nel corso di questa legislatura. Osserva che sarà cruciale, sotto questo profilo, la formazione continua dei medici di medicina generale, anche ai fini del radicamento dell'approccio *one-health*.

Ciò detto, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che dichiara di aver predisposto recependo tutti gli spunti emersi nel corso della trattazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore MANTERO (*Misto-PaP*) dichiara il voto contrario della componente del Gruppo Misto da lui rappresentata.

La senatrice BINETTI (*FIBP-UDC*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando particolare apprezzamento per l'osservazione riguardante la denominazione del Sistema nazionale istituito dall'articolo 27. Più in generale, trova condivisibile l'approccio *one-health* sotteso al decreto-legge in conversione.

La senatrice PIRRO (*M5S*) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo, riportandosi alle considerazioni svolte durante il dibattito.

La senatrice BOLDRINI (*PD*), nel dichiarare a sua volta il voto favorevole del proprio Gruppo, plaude al lavoro del relatore. Fa proprie le considerazioni già svolte sull'importanza dell'approccio integrato e segnala l'opportunità di coinvolgere i servizi dei Comuni preposti alla tutela ambientale nell'ambito del SNPS, così come evidenziato all'interno della proposta di parere.

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo e auspica che le osservazioni inserite nella proposta di parere – *in primis* quella concernente la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva – possano essere riprese e condivise in sede emendativa.

Il senatore ZAFFINI (*FdI*), premesso che la *ratio* del provvedimento in esame gli appare poco chiara, osserva che l'istituzione del SNPS avrebbe dovuto essere preceduta da una seria analisi della gestione della pandemia, che invece le Camere hanno sinora ommesso di effettuare. Pur trovando condivisibile il richiamo alla necessaria predisposizione del Piano Pandemico Nazionale, in linea generale critica la formulazione delle osservazioni, a suo giudizio non sufficientemente assertiva. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Non essendovi altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598**

La 12^a Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che:

l'articolo 27 del decreto-legge in conversione prevede l'istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici («SNPS»);

tale Sistema è inteso a migliorare e armonizzare le politiche e le strategie del Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate, direttamente e indirettamente, a rischi ambientali e climatici, anche derivanti da cambiamenti socio-economici;

le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) – di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132 – e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

al comma 1 dell'articolo 27, parrebbe appropriato ridenominare il SNPS come «Sistema nazionale protezione salute dai rischi ambientali e climatici» (la denominazione prevista dal testo vigente è invece «Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici»);

al comma 3 dell'articolo 27, lettera *d*), parrebbe opportuno prevedere che il SNPS si avvalga anche del referto epidemiologico, come definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29;

al predetto comma 3, sarebbe opportuno prevedere una relazione annuale del Ministro della salute alle competenti Commissioni parlamentari, sull'attività svolta dal SNPS;

ancora al comma 3, parrebbe opportuno prevedere che, tra le funzioni del SNPS, vi sia la predisposizione del Piano Pandemico Nazionale di prevenzione proattiva, governo dei rischi delle malattie trasmissibili a rilevanza endemica e pandemica e profilassi vaccinale (PPN), considerato che, così valorizzato, il neo istituito Sistema nazionale può essere lo strumento fondamentale per intervenire in programmazione, valutazione e

controlli con un piano normativo di governo dei rischi endemici e pandemici;

al comma 4 dell'articolo 27, parrebbe opportuno annoverare tra i componenti del SNPS anche i servizi dei Comuni preposti alla tutela ambientale.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria**307^a Seduta**

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Doc. LXXXVI, n. 5) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2184, congiunzione con l'esame congiunto dei Documenti LXXXVI, n. 5, e LXXXVII, n. 5, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 2481, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il senatore BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*) ha ritirato gli emendamenti 10.4 e 10.0.1.

Comunica altresì che il Governo ha presentato le due relazioni, consuntiva 2021 e programmatica 2022, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che sono state assegnate alla 14^a Commissione e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti.

Propone quindi che le relazioni siano esaminate congiuntamente con il disegno di legge di delegazione europea 2021 (AS 2481), ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1921) RIPAMONTI e altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 10^a Commissione sul testo unificato. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CASOLATI (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame del testo unificato relativo ai due disegni di legge in esame, in materia di disciplina della professione di guida turistica, adottato dalla 10^a Commissione il 24 marzo scorso.

Ricorda che sui due disegni di legge, la 14^a Commissione si era già espressa, il 6 luglio 2021, con un parere non ostativo con osservazioni, richiamando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo di riferimento.

In particolare, in materia di guide turistiche, la Commissione europea, il 6 settembre 2012, aveva avviato la procedura EU-Pilot 4277/12/MARK, contestando la compatibilità europea della legislazione nazionale, nella misura in cui questa prevedeva la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica solo nella regione o provincia di rilascio, in violazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Tale procedura di infrazione fu sanata e quindi archiviata grazie all'adozione dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), in cui si è stabilito che l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida sull'intero territorio nazionale e prevedendo l'applicazione di tale principio sia alle guide turistiche italiane, sia a quelle abilitate in altri Stati membri, senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

Il testo unificato in esame, si pone in linea con tale disposizione, prevedendo all'articolo 6 che «l'idoneità alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale».

Inoltre, l'articolo 4, in linea con il decreto legislativo n. 206 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali, prevede l'accesso alla professione di guida turistica da parte di cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea, distinguendo tra il caso di esercizio in regime di libera prestazione di servizi, di natura temporanea e occasionale, e il caso di esercizio in maniera stabile, a seguito del riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro dell'Unione europea, previa integrazione della formazione mediante misure compensative.

Ai fini del secondo caso, ovvero dell'esercizio in maniera stabile da parte di cittadini di un altro Stato membro, lo stesso articolo 4 del testo unificato rinvia a un decreto ministeriale, da adottare entro sessanta giorni, per definire le modalità di svolgimento della formazione integrativa.

L'articolo 5 istituisce l'Elenco nazionale delle guide turistiche, suddiviso nelle sezioni relative a chi ha superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 6, a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, e a chi ha ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato terzo non membro dell'UE e ha sostenuto la prevista prova attitudinale.

In base all'articolo 6, l'esame di idoneità, previsto a cadenza annuale, è accessibile da parte di cittadini di qualunque Stato europeo ed extra europeo, con il requisito del possesso del diploma di laurea triennale, in una delle classi di laurea individuate con decreto ministeriale.

Al riguardo, si invita la Commissione di merito a valutare l'estensione della disposizione di cui all'articolo 3, che prevede l'attribuzione del titolo di guida turistica, necessario per l'esercizio della professione, solo previo superamento dell'esame di idoneità, al fine di prevedere l'acquisizione del titolo anche per chi accede alla professione mediante riconoscimento del titolo professionale conseguito in altro Stato membro o in Stato terzo.

Tale estensione si rende necessaria anche ai fini dell'articolo 2, che stabilisce che è definito «guida turistica» il professionista che abbia conseguito, ai sensi dell'articolo 3, il titolo idoneo.

I restanti articoli da 7 a 14 non presentano profili di particolare attenzione ai fini della compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 7 disciplina i corsi regionali di formazione, della durata di 650 ore, che consentono alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'Elenco nazionale di specializzazione tematica o territoriale. L'articolo 8 prevede l'individuazione, con decreto, di un codice ATECO per la professione di guida turistica. L'articolo 9 stabilisce il diritto all'ingresso gratuito delle guide turistiche nei luoghi in cui esercitano la professione. L'articolo 10 prevede che i compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L'articolo 11 vieta a chi non sia in possesso del titolo di guida turistica di identificarsi come guida turistica. L'articolo 12 reca le abrogazioni e le disposizioni transitorie, l'articolo 13 la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 14 l'entrata in vigore.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni (n. 384)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/

227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente (n. 385)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il senatore DE SIANO (*FIBP-UDC*), relatore, introduce l'esame dei due schemi di decreto legislativo in titolo, che sono stati predisposti in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 15 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). La delega concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di due regolamenti europei relativi, rispettivamente, ai dispositivi medici in generale e ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (regolamento (UE) 2017/745 e regolamento (UE) 2017/746).

Lo schema di decreto n. 384 concerne l'adeguamento alla suddetta disciplina europea relativa alla generalità dei dispositivi medici, mentre lo schema di decreto n. 385 riguarda i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Avendo la Commissione di merito congiunto l'esame dei due atti del Governo si è deciso di procedere in tal modo anche in questa sede.

Lo schema di decreto legislativo n. 384, come accennato, concerne l'adeguamento alla disciplina, relativa alla generalità dei dispositivi medici, posta dal regolamento (UE) 2017/745. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina sia del decreto legislativo n. 46 del 1997, relativo ai dispositivi medici in generale, sia del decreto legislativo n. 597 del 1992, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi.

L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine «reclamo», operato in considerazione dell'esigenza di prevenire incertezze interpretative.

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4, 5 e 9 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, i requisiti generali di sicurezza e prestazione e la classificazione dei dispositivi medici alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medici non conformi in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 prevede, per i fabbricanti che mettano a disposizione sul territorio nazionale dispositivi su misura, l'obbligo di comunicazione al Ministero della salute dei propri dati identificativi e dell'elenco dei suddetti dispositivi.

L'articolo 8 concerne le informazioni che devono essere rese – da parte del fabbricante e delle istituzioni sanitarie – ai pazienti portatori di impianto, nonché la tessera per il portatore di impianto.

L'articolo 10 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi, disciplinando gli obblighi di segnalazione per i fabbricanti e per gli operatori sanitari, pubblici e privati, l'obbligo di svolgimento delle indagini necessarie da parte del fabbricante e le valutazioni da parte del Ministero della salute.

L'articolo 11 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità – valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico – e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 12 e 13 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici diversi da quelli su misura, e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eudamed); l'articolo 14 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante nel settore sul territorio italiano, ferma restando l'esclusione per i soggetti che distribuiscano soltanto dispositivi su misura.

L'articolo 15 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo ricevuto, secondo le disposizioni stabilite con decreto del Ministro della salute.

L'articolo 16 riguarda le indagini cliniche sui dispositivi medici.

L'articolo 17 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).

L'articolo 18 esplicita che i dispositivi medici conformi alla disciplina europea e nazionale in esame recano la marcatura CE di conformità.

L'articolo 19 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina in oggetto, le quali sono svolte dal Ministero della salute.

L'articolo 20 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità – fatti salvi alcuni casi di urgenza – di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.

L'articolo 21 fa riferimento ad un complesso di norme – dell'Unione europea e nazionali – in materia di riservatezza.

L'articolo 22 prevede l'adozione con decreto ministeriale – secondo la procedura di emanazione definita al comma 2 – del programma nazionale di valutazione HTA (*Health Technology Assessment*) dei dispositivi medici.

Gli articoli da 23 a 25 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medici.

L'articolo 26 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi, previa autorizzazione del Ministero della salute.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 28 – in attuazione di uno specifico principio di delega – istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo per il governo dei dispositivi medici; esso è alimentato mediante l'introduzione di un contributo, a carico delle aziende che producono o commercializzano dispositivi medici, pari allo 0,75 per cento del fatturato – al netto dell'imposta sul valore aggiunto – derivante dalla vendita al Servizio sanitario nazionale dei dispositivi medici e delle grandi apparecchiature.

L'articolo 29 prevede l'individuazione dei meccanismi di definizione dei tetti di spesa pubblica in materia di dispositivi medici.

L'articolo 30 demanda a decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L'articolo 31 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 120 e 123 del citato regolamento (UE) 2017/745, e successive modificazioni.

L'articolo 33 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il Relatore passa all'illustrazione dell'articolato dello schema di decreto legislativo n. 385, che, come accennato, concerne l'adeguamento alla disciplina sui dispositivi medico-diagnostici *in vitro* posta dal regolamento (UE) 2017/746. Tale adeguamento richiede la sostituzione della disciplina posta dal decreto legislativo n. 332 del 2000.

L'articolo 1 dello schema indica l'oggetto del medesimo provvedimento, mentre l'articolo 2 rinvia per la definizione di alcuni termini alle norme europee in esame ed inserisce la definizione del termine «reclamo».

L'articolo 3 individua le autorità competenti, in conformità alle competenze del Ministero della salute, del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Gli articoli 4 e 5 rinviano per la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio ed i requisiti generali di sicurezza e prestazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* alle norme europee in oggetto e pongono alcune norme di chiusura.

L'articolo 6, comma 1, prevede la possibilità di presentazione di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* non conformi al presente schema in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni o manifestazioni simili. Il successivo comma 2 richiede che le informazioni e le indicazioni relative a qualsiasi tipologia di dispositivo medico-diagnostico *in vitro* siano fornite in lingua italiana al momento della consegna all'utilizzatore finale.

L'articolo 7 concerne gli organismi notificati (organismi di valutazione della conformità).

L'articolo 8 rinvia alle norme europee in oggetto per la disciplina della valutazione di conformità – valutazione che i fabbricanti devono eseguire prima dell'immissione sul mercato di un dispositivo medico-diagno-

stico *in vitro* – e prevede la possibilità, per casi eccezionali di necessità e urgenza, di autorizzazioni di deroga a tale procedura.

Gli articoli 9 e 10 fanno riferimento al sistema elettronico europeo relativo alla registrazione dei fabbricanti, dei mandatari e degli importatori di dispositivi medici e alla Banca dati europea dei dispositivi medici (Eu-damed); l'articolo 11 prevede una banca dati nazionale, nella quale è tenuto a registrarsi ogni distributore di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* (non rientrante nelle suddette categorie tenute all'obbligo di registrazione a livello europeo) operante sul territorio italiano.

L'articolo 12 richiede che le istituzioni sanitarie e gli operatori sanitari inseriscano nella propria documentazione e conservino l'identificativo unico (UDI) di ogni dispositivo medico-diagnostico *in vitro* ricevuto.

L'articolo 13 riguarda la vigilanza sugli incidenti verificatisi dopo l'immissione sul mercato dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 14 riguarda gli studi sulle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 15 disciplina le funzioni di sorveglianza sul rispetto della disciplina sui dispositivi in esame.

L'articolo 16 rinvia alle norme europee in esame per la classificazione dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, mentre l'articolo 17 esplicita che i dispositivi in oggetto conformi alla disciplina europea e nazionale recano la marcatura CE di conformità.

L'articolo 18 reca una disciplina sul programma nazionale di valutazione HTA, sulla relativa attuazione, sui procedimenti di acquisto e sull'Osservatorio nazionale sui prezzi sostanzialmente identica a quella di cui all'articolo 22 dello schema di decreto n. 384.

Gli articoli da 19 a 21 recano norme sulle attività di vendita di dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

L'articolo 22 reca il divieto di pubblicità per alcune categorie di dispositivi medico-diagnostici ed ammette lo svolgimento della stessa per gli altri dispositivi in oggetto, previa autorizzazione del Ministero della salute.

L'articolo 23 disciplina l'obbligo di motivazione e la possibilità di controdeduzioni preventive per i provvedimenti amministrativi ivi indicati.

Gli articoli 24 e 25 recano norme sul fondo per il governo dei dispositivi medici e sui tetti di spesa pubblica identiche a quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello schema di decreto n. 384.

L'articolo 26 fa riferimento ad un complesso di norme – dell'Unione europea e nazionali – in materia di riservatezza.

L'articolo 27 reca l'apparato sanzionatorio, costituito da sanzioni amministrative pecuniarie.

L'articolo 28 prevede la revisione periodica delle tariffe per le attività amministrative previste dalla disciplina in esame.

L'articolo 29 reca alcune norme transitorie, in relazione a quelle omologhe previste dagli articoli 110 e 113 del citato regolamento (UE) 2017/746.

L'articolo 31 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Osservazioni alle Commissioni 9^a e 12^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 381, evidenziando preliminarmente che, in attuazione della delega per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, sulle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo, prevista dalla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dai criteri specifici di delega dell'articolo 14 della stessa legge, il Governo ha presentato tre schemi di decreto legislativo, che dispongono, per ogni ambito, la revisione e, ove necessario, l'abrogazione delle disposizioni normative vigenti.

Si tratta: dello schema n. 381, relativo al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali; dello schema n. 382, relativo alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini; e dello schema n. 383, in materia di commercio, importazione e conservazione di animali selvatici ed esotici, e di formazione per gli operatori e professionisti degli animali.

Resta, invece, non esercitata la delega legislativa per la parte relativa ai criteri di cui alle lettere *c*) e *d*) del citato articolo 14, relative alla salvaguardia delle popolazioni di ciprinidi nelle acque interne nazionali, e alla lettera *m*), sull'incentivazione delle buone prassi di allevamento non intensivo, che, come riferisce il Governo nella relazione illustrativa agli schemi, non rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, che nulla dispone al riguardo.

Il Relatore ricorda, quindi, che il regolamento (UE) 2016/429 fornisce un quadro giuridico generale e detta principi armonizzati per l'intero settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa, frammentata in numerosi atti normativi succedutisi nel tempo (quasi 50 direttive oltre a decisioni e regolamenti).

Oltre a tale opera di semplificazione, il regolamento ha anche modificato radicalmente l'approccio al settore della sanità animale, alla luce della strategia dell'Unione europea in materia di sanità animale 2007-2013, dal titolo «Prevenire è meglio che curare», e all'orientamento definito «*One Health*», secondo cui si riconosce uno stretto legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli animali e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

L'elemento di novità principale apportato dal regolamento è quello di non prevedere più normative specifiche per ogni singola malattia animale, ma di individuare una normativa generale per gruppi di malattie categorizzate, cosiddette «malattie elencate», differenziate in ordine decrescente di pericolosità. Il regolamento disciplina la classificazione delle malattie e l'attribuzione delle responsabilità in materia di sanità animale, l'identificazione precoce, la notifica e la comunicazione delle malattie, la sorveglianza, i programmi di eradicazione e lo *status* di indennità da malattia, le misure per il controllo delle malattie, incluse le misure di emergenza, la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, anche a carattere non commerciale, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale, sia *intra* UE che in ingresso e uscita dall'Unione.

Il Relatore passa quindi a illustrare lo schema di decreto legislativo in esame, precisando che esso è stato predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a*), *b*), *g*), *h*), *i*) e *p*) dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa al sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).

Il provvedimento si avvale, inoltre, della facoltà per gli Stati membri, prevista dall'articolo 269, paragrafo 1, lettera d), del regolamento, di prevedere nei propri territori misure supplementari o più rigorose, per quanto riguarda la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e dei registri.

Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625.

Lo schema di decreto stabilisce, quindi, per il sistema I&R, le procedure di attuazione sul territorio nazionale della parte IV «Registrazione, riconoscimento, tracciabilità e movimenti» del regolamento, nonché le misure supplementari nazionali inerenti: la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti in cui sono detenuti gli animali; le informazioni da riportare nella Banca dati nazionale relativa agli stabilimenti, agli operatori, agli animali e agli eventi; l'identificazione degli animali detenuti; la documentazione; le azioni in caso di non conformità e le sanzioni; le misure transitorie per proteggere i diritti dei portatori d'interesse.

L'articolato del provvedimento si compone di 25 articoli. L'articolo 1 esplicita l'oggetto e le finalità. L'articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 individua le autorità competenti e l'autorità veterinaria centrale. L'articolo 4 contiene l'elenco dei soggetti competenti e responsabili del funzionamento del sistema I&R.

Gli articoli 5 e 6 stabiliscono le procedure di registrazione e di riconoscimento degli operatori e degli stabilimenti. L'articolo 7 istituisce e regola il Registro nazionale degli operatori e degli stabilimenti. L'ar-

ticolo 8 stabilisce gli obblighi, per l'operatore degli stabilimenti e i trasportatori, di conservazione della documentazione prevista. L'articolo 9 dispone l'obbligo di identificazione e registrazione degli animali e degli eventi ad essi riferiti.

L'articolo 10 dispone ai fini della tracciabilità di animali oggetto di scambi e di importazione. Gli articoli 11 e 12 dispongono in merito ai mezzi di identificazione di bovini, equini, ovini e caprini, suini, cervidi e camelidi. L'articolo 13 stabilisce i compiti dei responsabili dei macelli.

Gli articoli 14 e 15 dispongono sui controlli veterinari da parte delle ASL e le azioni in caso di non conformità. L'articolo 16 regola l'identificazione degli animali da compagnia. Gli articoli da 17 a 21 stabiliscono la disciplina sanzionatoria. L'articolo 22 stabilisce le norme di abrogazioni di disposizioni contenute in 12 atti normativi interni.

L'articolo 23 reca le disposizioni transitorie e finali. L'articolo 24 stabilisce ai fini della formazione degli operatori sulla nuova normativa. L'articolo 25, la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 382, rinviando, anzitutto, alle considerazioni preliminari già espresse in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi direttamente a illustrare i contenuti dello schema n. 382, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, per la parte relativa alle autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini.

Con lo schema in esame si provvede, in particolare, a ridefinire il quadro normativo nazionale che aveva replicato, nell'ordinamento nazionale, la frammentarietà stratificata della normativa europea, con una serie di atti di attuazione di direttive europee e con l'emanazione di ulteriori norme di adeguamento, risultando in un quadro non sistematico.

Lo schema di decreto prevede l'abrogazione espressa di disposizioni contenute in 23 atti normativi interni e l'introduzione delle sole disposizioni ritenute necessarie per consentire l'applicazione delle norme europee, direttamente applicabili nell'ordinamento interno, dettate dal regola-

mento (UE) 2016/429 e dai regolamenti esecutivi o delegati, modificando opportunamente l'organizzazione del sistema veterinario italiano e individuando, per ogni adempimento o obbligo previsto dal regolamento, le autorità e soggetti competenti in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, e alle procedure e strumenti utilizzabili a tali fini in ambito nazionale.

Inoltre, essendo il regolamento (UE) 2016/429 strettamente correlato al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali, lo schema di decreto legislativo prevede anche disposizioni che rinviano al decreto legislativo n. 27 del 2021, attuativo del citato regolamento n. 625, per l'individuazione delle autorità competenti a porre in atto le misure di prevenzione e controllo delle malattie.

L'articolato del provvedimento si compone di 34 articoli e di 4 allegati. L'articolo 1 esplicita le finalità e l'ambito di applicazione. L'articolo 2 le definizioni dei termini utilizzati. L'articolo 3 individua il Ministero della salute quale autorità veterinaria centrale. L'articolo 4 stabilisce l'organizzazione delle autorità competenti (Ministero della salute e regioni) e degli enti di cui queste si avvalgono. L'articolo 5 modifica la disciplina del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali. L'articolo 6 disciplina il sistema di notifica e comunicazione delle malattie all'autorità competente. L'articolo 7 individua il Ministero della salute per le notifiche alla Commissione europea e agli Stati membri.

L'articolo 8 prevede i compiti attribuibili a veterinari non ufficiali. L'articolo 9 individua i laboratori di sanità animale. L'articolo 10 demanda a un decreto ministeriale per la definizione degli obblighi degli operatori in materia di biosicurezza. L'articolo 11 stabilisce gli obblighi degli operatori in materia di sorveglianza, da inserire nel sistema informativo «ClassyFarm.it». L'articolo 12 stabilisce gli obblighi dell'autorità competente, in materia di sorveglianza.

L'articolo 13 stabilisce l'elaborazione di programmi nazionali di eradicazione, da sottoporre alla Commissione europea per l'approvazione. L'articolo 14 istituisce il sistema informativo veterinario «Vetinfo.it», con il compito di garantire il flusso informativo verso l'Unione europea. Gli articoli 15 e 16 disciplinano lo *status* di «indenne da malattia». L'articolo 17 disciplina l'adozione dei Piani di emergenza.

Gli articoli 18, 19 e 20 stabiliscono le misure di controllo delle malattie, in caso di sospetto di malattie di categoria A, B e C, mentre gli articoli 21 e 22 stabiliscono le modalità di concessione di talune deroghe.

Gli articoli da 23 a 30 stabiliscono la disciplina sanzionatoria e l'articolo 31 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle ASL la competenza di controllo ufficiale e di irrogazione delle sanzioni.

L'articolo 32 stabilisce le norme di abrogazione e modificazione della normativa vigente. L'articolo 33 stabilisce la norma transitoria relativa ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, a cui non si applicherà la nuova normativa fino al 21 aprile 2026. L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Osservazioni alle Commissioni 12^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore CORBETTA (*M5S*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 383, rinviando, preliminarmente, alle considerazioni iniziali già esposte in relazione allo schema di decreto legislativo n. 381.

Passa quindi a illustrare i contenuti dello schema n. 383, predisposto in forza della delega di cui alla legge di delegazione europea 2019-2020 (legge 22 aprile 2021, n. 53) e dei criteri specifici di delega di cui alle lettere *a*), *b*), *n*), *o*), *p*) e *q*) dell'articolo 14 della stessa legge, per l'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento (UE) 2016/429, al fine di applicare le norme minime di prevenzione della diffusione di malattie animali e zoonotiche anche agli animali selvatici o esotici e domestici, comprese le strutture che detengono tali animali. Si ricorda, infatti, che il regolamento si applica sia agli animali allevati a fini zootecnici, sia a tutti gli animali terrestri, compresi gli animali da compagnia, selvatiche ed esotici, tenuti in cattività, essendo tutti in grado di diffondere malattie trasmissibili ad altri animali o all'uomo.

Lo schema di decreto detta quindi disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica, nonché di formazione per operatori e professionisti degli animali, e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

L'articolato del provvedimento si compone di 18 articoli. L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione e le definizioni. L'articolo 2 individua le autorità competenti.

L'articolo 3 stabilisce il divieto di importare, detenere o commerciare animali di specie selvatiche ed esotiche, fatti salvi i giardini zoologici, le specie di animali da compagnia che saranno individuati con decreto da adottarsi entro 30 giorni e altre deroghe. L'articolo 4 stabilisce il divieto di detenere animali selvatici che costituiscano pericolo per la salute e la biodiversità, stabilendo alcune deroghe. L'articolo 5 prevede che qualora il citato decreto non sia adottato entro 30 giorni, le specie di animali da compagnia non saranno sottoposte ad alcun divieto di cui all'articolo 3.

Secondo l'articolo 6, i detentori di animali esotici non inclusi nell'elenco previsto dall'articolo 5 possono detenerli fino al termine della vita naturale, evitando la loro riproduzione e di rilasciarli nell'ambiente. Secondo l'articolo 7, i detentori di scorte commerciali dei medesimi animali non inclusi nell'elenco possono commercializzarli entro un anno.

L'articolo 8 rinvia a un decreto da adottare entro 180 giorni per stabilire le caratteristiche degli stabilimenti che detengono animali. L'articolo 9 dispone ai fini della formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia. L'articolo 10 dispone obblighi di vigilanza sanitaria in capo ai soggetti che detengono o commerciano le specie in questione. L'articolo 11 stabilisce l'obbligo di indicare l'identificativo dell'animale negli annunci di vendita di animali e l'obbligo di certificazione medico veterinaria.

L'articolo 12 disciplina la procedura per le associazioni con stabilimenti registrati nella Banca dati nazionale, di essere individuate ai fini dell'affidamento di animali oggetto di sequestro o confisca. L'articolo 13 individua i centri presso i quali gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi. Gli articoli 14 e 15 prevedono le disposizioni sanzionatorie. L'articolo 16 le abrogazioni espresse. L'articolo 17 le disposizioni finali e l'articolo 18 la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991 che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (n. 386)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo n. 386, recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1991, che ha riformato la disciplina europea degli organismi di investimento collettivo del risparmio per il *venture capital* (fondi EuVECA) e per l'imprenditoria sociale (fondi EuSEF).

Il regolamento risponde alla necessità di procedere verso la creazione dell'unione dei mercati dei capitali, riducendo la frammentazione dei mercati finanziari e incrementando l'offerta di capitali alle imprese, soprattutto delle piccole e medie imprese, sia dall'interno che dall'esterno dell'Unione.

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto modifica l'articolo 4-*quinquies* del TUF (testo unico della finanza). In particolare, alla lettera *a*) si prevede il dovere di collaborazione tra Banca d'Italia e la Consob, già identificate quali Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EuVECA e del regolamento EuSEF.

La lettera *b*) prevede, invece, la sostituzione del comma 2 dell'articolo 4-*quinquies* del TUF, per consentire ai gestori di fondi d'investimento alternativi, autorizzati ai sensi della direttiva AIFMD, di gestire e commercializzare fondi EuVECA ed EuSEF.

La lettera *c*) introduce i nuovi commi da 2-*bis* a 2-*sexies* nell'articolo 4-*quinquies* del TUF, i quali attribuiscono i poteri e le competenze di vi-

gilanza previsti dai regolamenti EuVECA ed EuSEF alla Banca d'Italia e alla Consob.

La lettera *d*) modifica il comma 3 dell'articolo 4-*quinqües* del TUF identificando la Banca d'Italia quale Autorità competente a ricevere la notifica nel caso di registrazione o cancellazione dal registro di un gestore di EuVECA o di EuSEF da parte delle autorità competenti degli Stati membri d'origine.

Con le lettere *d*) ed *e*) vengono modificati i commi 3 e 4 dell'articolo 4-*quinqües* del TUF, identificando la Consob quale autorità competente a effettuare le notifiche previste nei confronti dell'ESMA e delle autorità competenti degli Stati membri in cui i gestori italiani di EuVECA e di EuSEF intendono commercializzare i relativi fondi limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri.

Specularmente, la lettera *g*) identifica la Consob quale Autorità nazionale competente a ricevere la notifica limitatamente a ogni aggiunta o cancellazione nell'elenco degli Stati membri d'origine di gestori europei (diversi dagli italiani) di EuVECA e di EuSEF che intendono commercializzare i relativi fondi in Italia.

La lettera *f*) inserisce il nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 4-*quinqües* del TUF che identifica la Consob quale autorità competente a comunicare all'ESMA le informazioni necessarie per lo svolgimento delle verifiche *inter pares* previste dalla disciplina europea. La lettera *f*) inserisce anche il nuovo comma 4-*ter* dell'articolo 4-*quinqües* del TUF che stabilisce la ripartizione delle competenze di Banca d'Italia e Consob per quanto concerne i doveri di informativa e di comunicazione legati alle misure intraprese dalle autorità in seguito a violazioni della disciplina in esame.

Il comma 2 dell'articolo 1 contiene le modifiche all'articolo 190 del TUF relativo alle sanzioni pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari.

Infine, l'articolo 2 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alle Commissioni 1^a e 7^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente STEFANO (*PD*), relatore, presenta uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Sul provvedimento, composto di 50 articoli, finalizzati alla semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando, tuttavia, le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di estendere il conferimento di incarichi dirigenziali, previsto dall'articolo 6 al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, anche a funzionari di organizzazioni dell'Unione europea che non siano necessariamente di cittadinanza italiana, al fine di rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e la libertà di circolazione di cui all'articolo 45 del TFUE, come interpretata dalla giurisprudenza europea e nazionale.

Propone inoltre di invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto, per i contratti a tempo determinato, dalla normativa nazionale in attuazione di quella europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso, in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l'attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell'amministrazione e del Ministero dell'interno, autorizzano all'assunzione di personale.

La senatrice GIANNUZZI (*CAL-Alt-PC-IdV*) preannuncia il suo voto contrario, in quanto scorge nelle misure previste dal decreto in conversione un ritorno alle vecchie politiche italiane, che i Governi precedenti a quello attuale avevano cercato di interrompere.

Si riferisce, in particolare, alle misure di inutile rafforzamento di enti e uffici burocratici, di utilizzo della tecnica sostitutiva e non additiva delle risorse europee, in questo caso del PNRR, del rafforzamento della polarizzazione sociale tra ricchi e potenti rispetto ai poveri e deboli, di accentramento del potere nelle mani del Governo, che peraltro è restio a confrontarsi con il Parlamento.

Conviene sulle due osservazioni proposte, che vanno a evidenziare l'incongruità, rispetto all'ordinamento europeo, della misura volta a favorire l'afflusso di competenze di sola cittadinanza italiana e della previsione di assunzioni a tempo determinato in deroga al limite dei 36 mesi, cosa che tende a creare un bacino di precariato che sarà poi integrato a tempo indeterminato, con modalità non ordinarie, nella pubblica amministrazione, come avvenuto per i lavoratori socialmente utili.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali, svoltesi in Ufficio di Presidenza della 14^a Commissione nella giornata del 24 maggio u.s., nell'ambito dell'esame dell'Atto COM (2021) 802, in materia di prestazione energetica nell'edilizia, è stata depositata documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SUL GRUPPO DI LAVORO DELLA COSAC SUL RUOLO DEI VALORI AL CENTRO DEL SENTIMENTO DI APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE comunica che la Presidenza francese della COSAC ha depositato la bozza di documento conclusivo relativo al Gruppo di lavoro sul ruolo dei valori al centro del sentimento di appartenenza all'Unione europea.

Il documento contiene una serie di proposte che sono emerse nel corso dei lavori del Gruppo e che sono state suddivise in alcune grandi macroaree: la promozione di una migliore comprensione dei concetti di «valori europei» e «Stato di diritto» e la loro articolazione con l'identità costituzionale degli Stati; assicurare un migliore monitoraggio del rispetto dei valori europei e dello Stato di diritto; il coinvolgimento della COSAC nel monitoraggio dell'implementazione dei valori e delle regole dello Stato di diritto.

È un documento che racchiude in sé proposte che rafforzano il senso di appartenenza alla comunità europea e che sono senz'altro da condividere e portare avanti.

Il Presidente illustra, quindi, alcuni spunti di riflessione sul documento che propone di portare all'attenzione della Presidenza francese e invita i Gruppi presenti in Commissione a far pervenire eventuali ulteriori osservazioni.

Ritiene, anzitutto, che occorra rafforzare i meccanismi di condizionalità che già abbiamo visto applicati nella concessione delle risorse del *Next Generation EU*. Il rispetto dei valori e dei principi europei deve essere riaffermato sempre, anche in ambiti di bilancio e anche negli ambiti internazionali, potendo e dovendo l'Unione europea essere considerata un esempio di legalità e di giustizia nei confronti dei *partner* e degli altri Paesi terzi.

Occorre poi rafforzare il dialogo sui valori europei e sulla *Rule of Law* mediante la procedura sullo Stato di diritto, ossia quel meccanismo di dialogo preventivo che proprio il nostro Paese, l'Italia, avviò nel 2014 e che oggi sta dando i suoi buoni frutti. Le difficoltà giuridiche e politiche nell'avviare gli strumenti sanzionatori previsti, come la proce-

dura di cui all'articolo 7 del TUE, dovrebbero lasciare preferire questo dialogo, essendo lo strumento migliore per comprendere le rispettive diversità tra Stati membri, condividere le buone prassi e discutere insieme i problemi, analizzandoli nella più ampia cornice europea.

Ritiene inoltre opportuno promuovere sempre di più la conoscenza e l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che è la Carta costituzionale comune europea e che dovrebbe essere maggiormente valorizzata e citata nelle discussioni e nelle azioni politiche.

Occorre infine valorizzare il ruolo della COSAC quale luogo privilegiato di scambio di opinioni e di buone prassi sullo Stato di diritto, come bene testimoniato proprio dai lavori di questo Gruppo di lavoro.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2598

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, con il quale si dispone la conversione, del decreto-legge n. 36 del 2022, recante ulteriori misure finalizzate all'accelerazione del raggiungimento di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

rilevato che il provvedimento, composto di 50 articoli, reca disposizioni di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi e il completamento della riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-Riforma 2.1) in scadenza al 30 giugno 2022, secondo il calendario allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 sull'approvazione del Piano,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 6, in materia di mobilità orizzontale, che prevede al comma 7 che, al fine di potenziare la capacità delle amministrazioni attuatrici del PNRR, possono essere conferiti incarichi dirigenziali a funzionari di cittadinanza italiana di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa di riferimento, si segnala l'opportunità di valutare la compatibilità di tale disposizione con l'ordinamento europeo e in particolare con l'articolo 45 del TFUE sulla libera circolazione dei lavoratori nell'UE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia che consente la deroga a tale libertà solo in caso di impieghi nella pubblica amministrazione aventi funzioni prevalentemente *iure imperii* e non prevalentemente di carattere amministrativo-gestionale;

in riferimento agli articoli 11, 12 e 16, che, al fine di potenziare le capacità amministrative per l'attuazione PNRR, rispettivamente delle regioni a statuto ordinario, della Scuola nazionale dell'amministrazione e del Ministero dell'interno, autorizzano all'assunzione di personale con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata complessiva anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente quella di attuazione dei progetti e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il limite dei trentasei mesi, previsto in attuazione della normativa europea, ovvero di prevedere le opportune forme di indennizzo connesse alla violazione dello stesso.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza**

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria

90ª Seduta

Presidenza della Presidente

RONZULLI

Interviene il sottosegretario di Stato all'Interno, Nicola Molteni.

La seduta inizia alle ore 18,50.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle iniziative da adottarsi a favore dei bambini e degli adolescenti che si trovano in Ucraina e dei profughi minori di età provenienti da questa zona di conflitto (n. 1122)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV-bis*, n. 1)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La PRESIDENTE sottolinea come la Commissione abbia svolto nell'ultimo mese una intensa attività conoscitiva in relazione all'affare assegnato n. 1122. Nella seduta odierna la Commissione è chiamata ad approvare, in esito alla procedura, una risoluzione, con la quale fornire – come Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza – al Governo alcune indicazioni sugli interventi e le misure da adottare per far fronte alle problematiche connesse all'arrivo nel nostro Paese di migliaia di profughi minori di età provenienti dall'Ucraina in seguito agli eventi bellici.

Il relatore LATTANZIO (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (*pubblicato in allegato*), sottolineando come tale documento sia stato re-

datto tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni formulati dai componenti della Commissione appartenenti ai diversi gruppi parlamentari.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento allo schema di risoluzione all'esame della Commissione, si esprime favorevolmente sul preambolo chiedendo di apportare alcune modifiche alle lettere *J*), *k*) e *l*). Dopo essersi rimesso alla Commissione sul primo impegno, illustra alcune proposte di riformulazione degli impegni contrassegnati dai numeri 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Sui restanti impegni previsti nella proposta di risoluzione esprime infine parere favorevole.

Il relatore LATTANZIO (*PD*) accoglie integralmente le proposte di modifica avanzate dal Governo, aggiornando, nel contempo, anche i dati statistici e le stime riportate nel Preambolo dello schema di risoluzione.

La PRESIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

L'onorevole Maria Teresa BELLUCCI (*FDI*) esprime vivo apprezzamento per la proficua attività conoscitiva svolta dalla Commissione e per il fattivo lavoro svolto dal relatore nella predisposizione della proposta di risoluzione, nella quale sono stati recepiti anche alcuni dei rilievi prospettati dal proprio Gruppo. In particolare ritiene di estrema importanza l'impegno al Governo finalizzato ad assicurare nella fase di verifica della condizione di minore straniero non accompagnato, la piena e corretta applicazione della Convenzione dell'Aja del 1996. Tale Convenzione, ratificata sia dall'Italia che dall'Ucraina, prevede che anche in materia di misure di protezione dei minori trovi applicazione la legge dello Stato di residenza stabile del minore. Pertanto i minori provenienti dall'Ucraina e giunti nel nostro Paese insieme ad un tutore designato sulla base della legislazione ucraina, non potranno essere qualificati automaticamente come non accompagnati e quindi sottoposti alla disciplina di cui alla legge n. 47 del 2017. Apprezzabile è lo sforzo compiuto dalla Commissione per riuscire a giungere alla predisposizione di un atto di indirizzo unanimemente condiviso, in grado di fornire indicazioni chiare ed univoche al Governo. Auspica quindi che il Governo dia seguito agli impegni della Commissione assicurando così piena protezione e tutela ai tanti minori che sono giunti in Italia fuggendo dall'Ucraina. Conclude dichiarando il voto favorevole del proprio Gruppo.

La deputata Maria SPENA (*FI*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sottolineando l'importanza di una risoluzione su tale tematica. Con sconcerto e quasi incredulità, si è dovuto prendere atto di una guerra deflagrata in un'area prossima al territorio nazionale e che da mesi continua ad infiammare quella parte di Europa. Una porta che il nostro Paese ha voluto, con forza e determinazione, tenere spalancata al fine di accogliere nel miglior modo possibile le migliaia di profughi che si sono diretti verso l'Italia, vittime di un'aggressione militare che ha stravolto l'esistenza dei cit-

tadini ucraini. Ai tanti minori arrivati in Italia la guerra sta impedendo di immaginare un futuro. Sottolinea quindi come la Commissione bicamerale si sia da subito, data la gravità della situazione, interessata del sistema dell'accoglienza affinché fosse adottata ogni possibile azione finalizzata a tutelare i diritti e a garantire la salute fisica e psicologica di queste bambine e bambini. Con il testo della risoluzione in esame, che è il risultato di una lunga ed approfondita attività conoscitiva, la Commissione intende richiedere al Governo l'adozione di specifiche misure finalizzate non solo ad assicurare protezione ai minori ucraini in fuga dalla violenza, ma anche e soprattutto a permettere loro di integrarsi, per quanto temporaneamente, nel nostro Paese. Occorre garantire a questi minori il pieno accesso a tutte quelle attività quotidiane che connotano la vita dei bambini e degli adolescenti italiani. Si tratta a ben vedere di una categoria di profughi che giungono in Italia con l'intenzione di far ritorno nel Paese di origine, e che per tale ragione presentano la forte determinazione di non voler perdere il contatto con la loro cultura, con la loro terra, con la loro identità. Non si può ignorare che la distribuzione sul territorio nazionale dei profughi ucraini sia disomogenea, premendo sul tessuto organizzativo e sociale italiano con differente intensità chiedendo sforzi diversi e risposte adeguate da parte degli enti locali. Si sofferma quindi sul sistema scolastico italiano che, già provato da due anni di pandemia, sta facendo ingenti sforzi per integrare e includere i bambini ucraini riconoscendo, allo stesso tempo, il loro bisogno di mantenere viva la lingua e di non perdere il collegamento con il sistema scolastico ucraino. Il ritorno alla normalità del sistema scolastico ucraino richiederà tempi non brevi, per questo motivo è necessario che si passi da una fase emergenziale della gestione della presenza dei bambini ucraini nelle scuole a una fase più strutturale, che investa risorse materiali e umane. Con specifico riguardo agli impegni contenuti nella risoluzione, sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza dei percorsi di fuga attraverso i quali i minori arrivano nel nostro Paese, l'assistenza psicologica e sanitaria, la realizzazione di un sistema di accoglienza inclusivo sviluppato sul medio/lungo periodo, nonché il mantenimento di una costante interlocuzione con la Commissione bicamerale al fine di avere un quadro aggiornato degli interventi volti alla tutela dei minori profughi ucraini e delle loro famiglie.

L'onorevole Maria Carmela GRIPPA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, osservando come la proposta di risoluzione illustrata dall'onorevole Lattanzio fornisca importanti indicazioni per assicurare la tutela e il rispetto dei tanti minori giunti in Italia e in fuga dall'Ucraina, a causa di un conflitto che da oltre tre mesi sta segnando la vita di quel Paese. Esprime vivo apprezzamento per gli impegni relativi all'istruzione, allo sport e all'inclusione nella vita sociale delle città ospitanti. Condivisibile è il coinvolgimento degli stessi bambini in attività pedagogiche in grado di allontanarli dal ricordo tragico del conflitto. In tale contesto appare fondamentale la reciproca informazione tra i Paesi per migliorare la loro permanenza sul territorio nazionale.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), l'onorevole Rosa Maria DI GIORGI (*PD*) e la senatrice Luisa ANGRISANI preannunciano, quindi, il voto favorevole dei propri rispettivi Gruppi.

Il relatore LATTANZIO (*PD*) ringrazia la Presidente per la sensibilità mostrata sulle tematiche oggetto dell'affare assegnato e per il fattivo impegno profuso nell'assicurare la rapida approvazione di un atto di indirizzo; tutti i componenti, e in particolare i capigruppo, per il contributo nella stesura dello schema di risoluzione e il rappresentante del Governo per l'apporto fornito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la PRESIDENTE RONZULLI ringrazia il sottosegretario Molteni per aver garantito la propria presenza e per la collaborazione fornita nella predisposizione del testo finale della risoluzione. Pone quindi ai voti lo schema di risoluzione, come riformulato dal relatore anche alla luce dei rilievi governativi (pubblicato in allegato), che, previa verifica del prescritto numero legale, risulta approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 19,10.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 1122

La Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza,
premessò che:

a. dopo quasi tre mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, che sta causando la fuga di moltissimi profughi la maggioranza dei quali sono donne e minori, soprattutto bambine e bambini, nella più ampia cornice degli interventi del Governo italiano volti al raggiungimento della pace, si ritiene imprescindibile e necessaria l’adozione di ogni possibile azione finalizzata a rendere concreta ed effettiva la tutela dei diritti e la salute psichica e fisica dei minori profughi. I danni causati dalla guerra a bambini e adolescenti lasciano conseguenze permanenti, destinate a segnare la loro esistenza anche a distanza di molti anni dalla fine degli eventi bellici, con ferite psichiche ed emotive, disturbi alimentari, carenze educative, disagi relazionali e mancanza di prospettive, aspetti questi, troppo spesso, sottostimate dai governi nazionali. Studi psichiatrici hanno evidenziato come i ricordi dei traumi subiti, soprattutto se hanno provocato un coinvolgimento personale, tendono a riapparire negli adolescenti con *flash* visivi che riattivano ogni volta il terrore che si era provato al momento dell’evento. Infatti l’impatto dei traumi non si estingue mai, i vissuti soggettivi riemergono improvvisi con una carica emotiva travolgente;

b. secondo dati dell’Unicef, al 27 aprile, circa 5,2 milioni di persone hanno lasciato l’Ucraina e più di 7 milioni di persone sono sfollati all’interno del Paese; cifre destinate peraltro ad aumentare nelle prossime settimane, in considerazione del protrarsi delle operazioni belliche. Le donne e i bambini rappresentano il 90 per cento di tutti i rifugiati in fuga dall’Ucraina;

c. secondo i dati del Ministero dell’Interno aggiornati al 2 maggio 2022, sono 105.959 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, delle quali 100.912 in frontiera e 5.047 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Di questi, 54.909 sono donne, 13.738 uomini e 37.312 minori di età. Le città di destinazione dichiarate all’ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna. L’incremento, rispetto al 1° maggio, è di 542 ingressi nel territorio nazionale;

d. secondo alcune stime, sono 4.311 i bambini nati in Ucraina tra il 24 febbraio e l’inizio del mese di marzo, mentre delle 265.000 donne in stato di gravidanza all’inizio del conflitto circa 80.000 dovrebbero partorire nei prossimi tre mesi;

e. nei paesi in guerra i bambini affrontano molte più difficoltà degli adulti, si fermano tutte le attività sociali, lo sport, la vita all'aria aperta, i divertimenti, i concerti, e soprattutto si ferma la scuola ed ogni attività pedagogica. Quasi sempre e per molti mesi, si interrompe la frequenza scolastica, perché le scuole chiudono, e poi mancano gli insegnanti. Inoltre gli edifici scolastici spesso vengono utilizzati come alloggi per le truppe o per i profughi interni. In Ucraina per esempio sono ben 378 gli istituti di istruzione secondaria e superiore distrutti dai bombardamenti russi. Le bambine in zone di guerra poi ancor di più soffrono e smettono presto di essere bambine, quasi sempre infatti smettono di andare a scuola, perché impegnate ad occuparsi dei fratelli e delle sorelle più piccoli;

f. per quanto riguarda, nello specifico, il percorso di istruzione è necessario considerare che una volta conclusa la guerra ci vorrà molto tempo prima che il sistema scolastico ucraino sia riportato alla normalità. Durante i conflitti inoltre scarseggiano cibo, acqua pulita e medicine e per i bambini questi sono elementi imprescindibili per la loro crescita. Inoltre, l'esperienza della guerra porta i bambini a vivere il trauma della morte in misura rilevante: in molti restano orfani e in tanti perdono un parente o un amico nei conflitti. Questi bambini sono destinati a vivere per molti anni in un clima di dolore e di disperazione quando, invece, avrebbero bisogno di serenità e accoglienza per crescere bene e credere nel futuro;

g. le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono tuttora Milano, Roma, Napoli e Bologna, città nelle quali la comunità ucraina risultava già molto ben radicata, ma la distribuzione sul territorio nazionale è disomogeneo e preme sul tessuto organizzativo e sociale italiano con differente intensità chiedendo sforzi diversi e risposte adeguate da parte degli enti locali;

h. di fatto gli arrivi sul territorio italiano si registrano anche al centro e a sud Italia, in particolare nelle aree in cui esistono comunità ucraine preesistenti;

i. 3.143 sono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina censiti al 22 aprile 2022, che presentano caratteristiche del tutto nuove, sul piano dell'età, dei bisogni e del vissuto migratorio, rispetto a quelle dei profughi minori di età provenienti da altre aree di crisi, quali la Siria e l'Afghanistan;

j. si ritiene necessario che il Governo italiano sviluppi una serie di azioni per l'accoglienza dei profughi minorenni, con interventi in tema di gestione dei flussi, politiche educative, politiche sanitarie, tutela dei diritti che siano in grado di rafforzare e consolidare misure e iniziative già avviate. Il Governo italiano può infatti giocare un ruolo strategico a livello europeo, facendo in modo che anche le scelte dell'Unione possano avere nell'accoglienza e nella cura dei diritti dei profughi minorenni, uno dei propri punti cardine nella strategia complessiva per affrontare la crisi Ucraina;

k. occorre che gli Stati membri trattino ogni minorenne richiedente asilo innanzitutto come un bambino e come tale, titolare di diritti a prescindere dalla propria origine sociale o etnica, dal genere, dall'orienta-

mento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo status di migrante, così come è necessario che per ogni bambino e bambina che arrivi in Italia siano garantiti tutti i diritti previsti dalla Convenzione Onu sui Diritti dell'Infanzia, indipendentemente dalla durata della permanenza, per ogni giorno trascorso sul territorio nazionale; nonché la piena applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

l. è necessario garantire il pieno accesso a tutti i servizi di base e ad un'assistenza adeguata in linea con le norme internazionali in materia di protezione dei minori;

m. con riguardo ai minori non accompagnati occorre assicurare la rapida nomina di un tutore già all'arrivo nel loro primo Paese, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro *status* di immigrazione, e garantire che tutte le informazioni fornite dal tutore siano trasmesse con modalità consone alla loro età, ferme le disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 101, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

n. con riguardo al nostro Paese è importante istituire spazi *child friendly* con mediazione linguistica e culturale negli *hub*, nelle questure, negli ospedali e in tutti i luoghi di prima accoglienza in cui transitano i minori. Occorre in questo contesto promuovere forme specifiche di formazione per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati ad occuparsi dell'accoglienza dei minori, in particolare le famiglie ospitanti, i *caregivers* e i docenti. È essenziale fornire ai minori informazioni adatte alla loro età e maturità e in una lingua a loro comprensibile, sulla propria situazione, sui diritti e sul rischio che possano essere esposti alla tratta e ad altre forme di sfruttamento;

o. le scuole italiane sono già impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche. Occorre, al fine di limitare le forme di abbandono e di segregazione nell'istruzione che portano all'esclusione sociale e alla discriminazione, favorire l'integrazione nel sistema scolastico italiano dei bambini e delle bambine provenienti da questa area di conflitto, garantendo la presenza di mediatori culturali in grado di strutturare adeguati interventi pedagogici nelle scuole e incentivando nel contempo anche la continuità didattica, con le scuole ucraine di appartenenza attraverso la didattica a distanza da realizzarsi in collaborazione con il competente ministero ucraino. Altrettanto importante è può risultare la predisposizione e la fornitura di *kit* di benvenuto educativo, anche attraverso l'implementazione di progetti pilota progettati da realtà del terzo settore, quali ad esem-

pio Unicef e *Save the Children*. Al fine di garantire un adeguato supporto in ragione delle concrete esigenze che possono variare in base al numero delle accoglienze appare necessario predisporre un monitoraggio bisettimanale dei minori accolti nelle nostre istituzioni scolastiche;

p. la guerra sta producendo un notevole impatto emotivo anche sui bambini e sugli adolescenti italiani tanto più dopo due anni di pandemia, che hanno determinato la crescita di stati di malessere, ansia e incertezza soprattutto nei minori;

q. tenuto conto degli esiti della attività conoscitiva svolta e della documentazione acquisita per l'approfondimento delle tematiche oggetto dell'affare,

impegna il Governo a:

1. istituire un garante straordinario per i minori ucraini in Italia oppure ad ampliare e potenziare, attraverso opportuni interventi normativi, le competenze del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e a promuovere l'istituzione di una *task force* europea per la gestione organica e coordinata dell'emergenza con specifico riferimento ai profughi minorenni; nonché ad attuare la registrazione biometrica in frontiera Ucraina e la presa in carico immediata tramite *check list* sociosanitaria per individuare precocemente i fattori di rischio;

2. rafforzare la condivisione delle informazioni e dei data base tra gli Stati membri, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

3. assicurare, nell'ambito del riconoscimento del tutore del minore non accompagnato, la piena e corretta applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

4. istituire un fondo straordinario attraverso il quale sostenere i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina da parte dei Comuni;

5. garantire la definizione di passaggi sicuri e di corridoi umanitari per favorire il trasferimento in Italia e l'immediata accoglienza dei rifugiati minori ucraini, sia non accompagnati che con le loro famiglie o tutori legalmente riconosciuti, in fuga dalla madrepatria o dai Paesi limitrofi che li hanno temporaneamente accolti, favorendo, in particolar modo, i ricongiungimenti familiari e garantendo loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno, tanto più in fase di prima emergenza. Inoltre, ad attivarsi per assicurare l'assistenza urgente di cui hanno bisogno i minori, che sono sfollati interni oppure bloccati nelle zone accerchiate dalle quali non sono in grado di fuggire;

6. garantire, al fine di anticipare il riconoscimento di rischi e criticità e di indirizzare i profughi minorenni verso percorsi sicuri e garantiti, presso le frontiere la presenza e la disponibilità di responsabili della protezione dei minori in grado di individuare le vulnerabilità, di procedere

alle operazioni di identificazione e registrazione della nazionalità e dello status del minore e di indicazione dei servizi assicurati, tra cui il sostegno psicosociale, il sostegno dei minori di età e alla salute materna, la protezione contro la violenza di genere, il rintracciamento della famiglia e il sostegno al ricongiungimento familiare, il diritto all'istruzione;

7. facilitare ed accelerare l'offerta attiva di ogni prestazione sanitaria ai profughi minori di età provenienti dall'Ucraina in particolare per i quelli con disabilità o patologie croniche e rare, con patologie complesse o gravi, con specifica attenzione per quelli che necessitano di terapie oncologiche o specialistiche e ad assicurare l'implementazione dei mediatori culturali negli ospedali e in particolare modo nei pronto soccorso e un adeguato supporto psicologico per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'esperienza traumatica della guerra;

8. sostenere anche attraverso la destinazione di congrue risorse, l'integrazione – a partire dagli interventi previsti dal «Piano estate 2022» in via di definizione dal Ministero dell'Istruzione e per tutto il prossimo anno scolastico – specifici progetti di accoglienza, consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana, socializzazione, partecipazione ad attività culturali, artistiche e sportive a sostegno dei bambini profughi ucraini accompagnati da percorsi specifici di mediazione culturale e linguistica, che includano anche i minori stranieri non accompagnati;

9. destinare specifiche e congrue risorse per la formazione dei docenti coinvolti nelle diverse fasi dell'accoglienza e della formazione dei minori, nonché a prevedere anche procedure idonee a favorire il coinvolgimento formale in particolare in questa fase di prima accoglienza scolastica che necessita di adeguata mediazione culturale degli adulti già presenti sul territorio nazionale, che già conoscono l'italiano, anche se esercitano professioni non inerenti alla loro formazione per difficoltà burocratiche nel riconoscimento del titolo conseguito in Ucraina;

10. promuovere l'istituzione di un *database* delle buone pratiche educative in un'ottica di pedagogia dell'emergenza nella didattica, nonché a considerare ai fini dell'integrazione scolastica, i libri quali beni di prima necessità, anche attraverso il coinvolgimento della filiera editoriale, altresì, a adottare, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, per i minori accolti, i testi scolastici in forma cartacea o digitale anche in lingua ucraina;

11. adottare iniziative per integrare rapidamente i minori accolti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e per fornire sostegno educativo e pedagogico specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, anche attraverso il sostegno di corsi di lingua specifici e altri programmi speciali per l'assunzione di insegnanti ucraini, nonché di insegnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti;

12. promuovere azioni di sostegno agli enti locali, in particolare a livello comunale, anche prevedendo la costituzione di tavoli dell'accoglienza locale, costituita dal Comune, dalle Aziende sanitarie locali, dalle scuole, dalle associazioni del Terzo settore più attive nel campo dell'accoglienza e dalle parrocchie, in collaborazione con la Prefettura, la Questura,

i servizi sociali del Comune, e i garanti regionali competenti in materia di infanzia e adolescenza;

13. interloquire costantemente con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza al fine di avere un quadro aggiornato degli interventi volti alla tutela dei minori profughi ucraini e delle loro famiglie.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza,
premessi che

a. dopo oltre tre mesi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, che sta causando la fuga di moltissimi profughi la maggioranza dei quali sono donne e minori, soprattutto bambine e bambini, nella più ampia cornice degli interventi del Governo italiano volti al raggiungimento della pace, si ritiene imprescindibile e necessaria l'adozione di ogni possibile azione finalizzata a rendere concreta ed effettiva la tutela dei diritti e la salute psichica e fisica dei minori profughi. I danni causati dalla guerra a bambini e adolescenti lasciano conseguenze permanenti, destinate a segnare la loro esistenza anche a distanza di molti anni dalla fine degli eventi bellici, con ferite psichiche ed emotive, disturbi alimentari, carenze educative, disagi relazionali e mancanza di prospettive, aspetti questi, troppo spesso, sottostimate dai governi nazionali. Studi psichiatrici hanno evidenziato come i ricordi dei traumi subiti, soprattutto se hanno provocato un coinvolgimento personale, tendono a riapparire negli adolescenti con *flash* visivi che riattivano ogni volta il terrore che si era provato al momento dell'evento. Infatti l'impatto dei traumi non si estingue mai, i vissuti soggettivi riemergono improvvisi con una carica emotiva travolgente;

b. secondo dati dell'Unicef oltre 14,5 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina e 8 milioni di persone sono sfollati all'interno del Paese; cifre destinate peraltro ad aumentare nelle prossime settimane, in considerazione del protrarsi delle operazioni belliche. Le donne e i bambini rappresentano il 90 per cento di tutti i rifugiati in fuga dall'Ucraina;

c. secondo i dati del Ministero dell'Interno aggiornati al 24 maggio 2022, sono 121.285 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina arrivate in Italia, delle quali 115.30 in frontiera e 6.255 controllate dal compartimento Polizia ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. Di questi, 63.909 sono donne, 17.648 uomini e 40.345 minori di età. Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono ancora Milano, Roma, Napoli e Bologna. L'incremento, rispetto al 23 maggio, è di 426 ingressi nel territorio nazionale;

d. secondo alcune stime, sono 4.311 i bambini nati in Ucraina tra il 24 febbraio e l'inizio del mese di marzo, mentre delle 265.000 donne in stato di gravidanza all'inizio del conflitto circa 80.000 dovrebbero partorire nei prossimi tre mesi;

e. nei paesi in guerra i bambini affrontano molte più difficoltà degli adulti, si fermano tutte le attività sociali, lo sport, la vita all'aria aperta,

i divertimenti, i concerti, e soprattutto si ferma la scuola ed ogni attività pedagogica. Quasi sempre e per molti mesi, si interrompe la frequenza scolastica, perché le scuole chiudono, e poi mancano gli insegnanti. Inoltre gli edifici scolastici spesso vengono utilizzati come alloggi per le truppe o per i profughi interni. In Ucraina per esempio sono ben 378 gli istituti di istruzione secondaria e superiore distrutti dai bombardamenti russi. Le bambine in zone di guerra poi ancor di più soffrono e smettono presto di essere bambine, quasi sempre infatti smettono di andare a scuola, perché impegnate ad occuparsi dei fratelli e delle sorelle più piccoli;

f. per quanto riguarda, nello specifico, il percorso di istruzione è necessario considerare che una volta conclusa la guerra ci vorrà molto tempo prima che il sistema scolastico ucraino sia riportato alla normalità. Durante i conflitti inoltre scarseggiano cibo, acqua pulita e medicine e per i bambini questi sono elementi imprescindibili per la loro crescita. Inoltre, l'esperienza della guerra porta i bambini a vivere il trauma della morte in misura rilevante: in molti restano orfani e in tanti perdono un parente o un amico nei conflitti. Questi bambini sono destinati a vivere per molti anni in un clima di dolore e di disperazione quando, invece, avrebbero bisogno di serenità e accoglienza per crescere bene e credere nel futuro;

g. le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono tuttora Milano, Roma, Napoli e Bologna, città nelle quali la comunità ucraina risultava già molto ben radicata, ma la distribuzione sul territorio nazionale è disomogeneo e preme sul tessuto organizzativo e sociale italiano con differente intensità chiedendo sforzi diversi e risposte adeguate da parte degli enti locali;

h. di fatto gli arrivi sul territorio italiano si registrano anche al centro e a sud Italia, in particolare nelle aree in cui esistono comunità ucraine preesistenti;

i. 4.181 sono i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina censiti al 16 maggio 2022, che presentano caratteristiche del tutto nuove, sul piano dell'età, dei bisogni e del vissuto migratorio, rispetto a quelle dei profughi minori di età provenienti da altre aree di crisi, quali la Siria e l'Afghanistan;

j. si ritiene necessario che il Governo italiano continui a sviluppare una serie di azioni per l'accoglienza dei profughi minorenni, con interventi in tema di gestione dei flussi, politiche educative, politiche sanitarie, tutela dei diritti che siano in grado di rafforzare e consolidare misure e iniziative già avviate. Il Governo italiano può infatti giocare un ruolo strategico a livello europeo, facendo in modo che anche le scelte dell'Unione possano avere nell'accoglienza e nella cura dei diritti dei profughi minorenni, uno dei propri punti cardine nella strategia complessiva per affrontare la crisi Ucraina;

k. occorre che gli Stati membri continuino a trattare ogni minorenne innanzitutto come bambino e come tale, titolare di diritti a prescindere dalla propria origine sociale o etnica, dal genere, dall'orientamento sessuale, dall'abilità, dalla nazionalità o dallo *status* di migrante, così come è necessario che per ogni bambino e bambina che arrivi in Italia

siano garantiti tutti i diritti previsti dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia, indipendentemente dalla durata della permanenza, per ogni giorno trascorso sul territorio nazionale; nonché la piena applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

l. è necessario continuare a garantire il pieno accesso a tutti i servizi di base e ad un'assistenza adeguata in linea con le norme internazionali in materia di protezione dei minori;

m. con riguardo ai minori non accompagnati occorre assicurare la rapida nomina di un tutore già all'arrivo nel loro primo Paese, indipendentemente dalla loro nazionalità o dal loro *status* di immigrazione, e garantire che tutte le informazioni fornite dal tutore siano trasmesse con modalità consone alla loro età, ferme le disposizioni della legge 18 giugno 2015, n. 101, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

n. con riguardo al nostro Paese è importante istituire spazi *child friendly* con mediazione linguistica e culturale negli *hub*, nelle questure, negli ospedali e in tutti i luoghi di prima accoglienza in cui transitano i minori. Occorre in questo contesto promuovere forme specifiche di formazione per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati ad occuparsi dell'accoglienza dei minori, in particolare le famiglie ospitanti, i *caregivers* e i docenti. È essenziale fornire ai minori informazioni adatte alla loro età e maturità e in una lingua a loro comprensibile, sulla propria situazione, sui diritti e sul rischio che possano essere esposti alla tratta e ad altre forme di sfruttamento;

o. le scuole italiane sono già impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche. Occorre, al fine di limitare le forme di abbandono e di segregazione nell'istruzione che portano all'esclusione sociale e alla discriminazione, favorire l'integrazione nel sistema scolastico italiano dei bambini e delle bambine provenienti da questa area di conflitto, garantendo la presenza di mediatori culturali in grado di strutturare adeguati interventi pedagogici nelle scuole e incentivando nel contempo anche la continuità didattica, con le scuole ucraine di appartenenza attraverso la didattica a distanza da realizzarsi in collaborazione con il competente ministero ucraino. Altrettanto importante è può risultare la predisposizione e la fornitura di *kit* di benvenuto educativo, anche attraverso l'implementazione di progetti pilota progettati da realtà del terzo settore, quali ad esempio Unicef e *Save the Children*. Al fine di garantire un adeguato supporto in ragione delle concrete esigenze che possono variare in base al numero

delle accoglienze appare necessario predisporre un monitoraggio bisettimanale dei minori accolti nelle nostre istituzioni scolastiche;

p. la guerra sta producendo un notevole impatto emotivo anche sui bambini e sugli adolescenti italiani tanto più dopo due anni di pandemia, che hanno determinato la crescita di stati di malessere, ansia e incertezza soprattutto nei minori;

q. tenuto conto degli esiti della attività conoscitiva svolta e della documentazione acquisita per l'approfondimento delle tematiche oggetto dell'affare,

impegna il Governo

1. ad istituire un garante straordinario per i minori ucraini in Italia oppure ad ampliare e potenziare, attraverso opportuni interventi normativi, le competenze del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e a promuovere l'istituzione di una *task force* europea per la gestione organica e coordinata dell'emergenza con specifico riferimento ai profughi minorenni; nonché ad attuare la registrazione biometrica in frontiera Ucraina e la presa in carico immediata tramite *check list* sociosanitaria per individuare precocemente i fattori di rischio;

2. a rafforzare ove possibile la condivisione delle informazioni e dei *data base* tra gli Stati membri dell'Unione europea, nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione dei dati;

3. ad assicurare, nella fase di verifica della condizione di minore straniero non accompagnato, ai sensi dell'articolo 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, piena e corretta applicazione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996 e ratificata dall'Italia con legge 18 giugno 2015, n. 101;

4. ad istituire un fondo straordinario attraverso il quale sostenere i costi di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina da parte dei Comuni;

5. ad agevolare, in stretta collaborazione con le Autorità ucraine, la definizione di passaggi sicuri e di corridoi umanitari per il trasferimento in Italia e l'accoglienza dei rifugiati minori ucraini, sia non accompagnati che con le loro famiglie o tutori legalmente riconosciuti, in fuga dalla madrepatria o dai Paesi limitrofi che li hanno temporaneamente accolti, favorendo, in particolar modo, i ricongiungimenti familiari e offrendo loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno, tanto più in fase di prima emergenza. Inoltre, ad attivarsi per l'assistenza urgente di cui hanno bisogno i minori, che sono sfollati interni oppure bloccati nelle zone accerchiate dalle quali non sono in grado di fuggire;

6. a garantire, al fine di anticipare il riconoscimento di rischi e criticità e di indirizzare i profughi minorenni verso percorsi sicuri e garantiti, presso le frontiere la presenza e la disponibilità di professionalità in grado di individuare le vulnerabilità, di procedere alle operazioni di identificazione e registrazione della nazionalità e dello *status* del minore e di indi-

cazione dei servizi assicurati, tra cui il sostegno psicosociale, il sostegno dei minori di età e alla salute materna, la protezione contro ogni forma di violenza, il rintracciamento della famiglia e il sostegno al ricongiungimento familiare, il diritto all'istruzione;

7. a facilitare ed accelerare l'offerta attiva di ogni prestazione sanitaria ai profughi minori di età provenienti dall'Ucraina in particolare per i quelli con disabilità o patologie croniche e rare, con patologie complesse o gravi, con specifica attenzione per quelli che necessitano di terapie oncologiche o specialistiche e ad assicurare l'implementazione dei mediatori culturali negli ospedali e in particolare modo nei pronto soccorso e un adeguato supporto psicologico per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'esperienza traumatica della guerra;

8. a sostenere anche attraverso la destinazione di congrue risorse, l'integrazione – a partire dagli interventi previsti dal «Piano estate 2022» in via di definizione dal Ministero dell'Istruzione e per tutto il prossimo anno scolastico – specifici progetti di accoglienza, consolidamento dell'apprendimento della lingua italiana, socializzazione, partecipazione ad attività culturali, artistiche e sportive a sostegno dei bambini profughi ucraini accompagnati da percorsi specifici di mediazione culturale e linguistica, che includano anche i minori stranieri non accompagnati;

9. a prevedere specifiche attività per la formazione dei docenti coinvolti nelle diverse fasi dell'accoglienza e della formazione dei minori;

10. a valutare l'opportunità di realizzare una sezione del sito *web* istruzione dedicata alla condivisione di buone pratiche educative in un'ottica di pedagogia dell'emergenza nella didattica, nonché a considerare ai fini dell'integrazione scolastica, i libri quali beni di prima necessità, anche attraverso il coinvolgimento della filiera editoriale, altresì, a adottare, entro l'avvio del prossimo anno scolastico, per i minori accolti, i testi scolastici in forma cartacea o digitale, o strumenti alternativi ai libri di testo anche in lingua ucraina;

11. ad adottare iniziative per integrare rapidamente i minori accolti di qualsiasi età nei principali programmi di apprendimento formale, informale e non formale e per fornire sostegno educativo e pedagogico specializzato a coloro che hanno esigenze supplementari, anche attraverso il sostegno di corsi di lingua specifici e la collaborazione con insegnanti ucraini, nonché con insegnanti che parlano l'ucraino e/o lingue minoritarie pertinenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

12. a promuovere azioni di sostegno agli enti locali, in particolare a livello comunale, anche prevedendo la costituzione di tavoli dell'accoglienza locale, costituita dal Comune, dalle Aziende sanitarie locali, dalle scuole, dalle associazioni del Terzo settore più attive nel campo dell'accoglienza e dalle parrocchie, in collaborazione con la Prefettura, la Questura, i servizi sociali del Comune, e i garanti regionali competenti in materia di infanzia e adolescenza;

13. a interloquire costantemente con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza al fine di avere un quadro aggiornato degli interventi volti alla tutela dei minori profughi ucraini e delle loro famiglie.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 25 maggio 2022

**Plenaria
227^a Seduta**

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniera, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica: audizione del Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, dottor Ivano Gabrielli

Il Comitato procede all'audizione del Direttore del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, dottor Ivano GABRIELLI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i senatori FAZZONE (*FIBP-UDC*) e CASTIELLO (*M5S*) e i deputati Raffaele VOLPI (*Lega*), VITO (*FI*) e Maurizio CATTOI (*M5S*).

Il Direttore GABRIELLI, ha quindi svolto l'intervento di replica.

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021

Il Comitato procede al seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, della Relazione sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel secondo semestre 2021.

Prende la parola per alcune osservazioni il PRESIDENTE.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori**

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Lisa NOJA

La seduta inizia alle ore 14.

AUDIZIONI

Audizione di persone informate sui fatti
(Svolgimento e conclusione)

Lisa NOJA, *presidente*, propone che l'audizione si svolga in forma segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Lisa NOJA, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Plenaria

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledì 25 maggio 2022

Plenaria
112^a Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

È presente, in videoconferenza, il dottor Mario Guarino, Direttore nazionale della Summer School «Vito Giustolisi» della Società Italiana della Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU).

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa alle audizioni.

Avverte altresì che l'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Audizione del Direttore nazionale della Summer School «Vito Giustolisi» della Società Italiana della Medicina di Emergenza-Urgenza (SIMEU)

La PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione.

Interviene, svolgendo la propria relazione, il dottor GUARINO.

Pongono domande la PRESIDENTE e la senatrice RIZZOTTI (*FIBP-UDC*), alle quali risponde il dottor GUARINO.

La PRESIDENTE, ringraziando l'audito, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi il 18 maggio scorso, è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Regolamento interno, di collaboratrici della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, alla professoressa Anna Loretoni, preside della classe di scienze sociali e ordinaria di filosofia politica presso l'Università Sant'Anna di Pisa, e alla professoressa Alessandra Kustermann, già primaria di ginecologia della Clinica Mangiagalli di Milano.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone inoltre, analogamente a quanto avvenuto per altre Relazioni, di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, che la Relazione sulla vittimizzazione secondaria (*Doc. XXII-bis*, n. 10) sia inserita nel Calendario dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

